SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Università di Parma

Università della Calabria

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Ministero della giustizia:

Ministero della sanità:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in *ventisettesima seduta comune*, per mercoledì 7 febbraio 2001, alle ore 13,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

01A0956

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 gennaio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero al sig. Ribaj Murat quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Ribaj Murat ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 30 giugno 1978 dalla scuola medica superiore di Korce (Albania) al sig. Ribaj Murat nato a Berat (Albania) il giorno 19 novembre 1959 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ribaj Murat è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A0704

DECRETO 15 gennaio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Perez Francia Annes quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Perez Francia Annes ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnica en enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di tecnica en enfermeria conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto politecnico della sanità «Maria Curie» dell'Avana (Cuba) della sig.ra Perez Francia Annes nata a L'Avana (Cuba) il giorno 10 luglio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Perez Francia Annes è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A0705

DECRETO 18 gennaio 2001.

Revoca della sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trigger».

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Duncan farmaceutici S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il decreto direttoriale n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000:

TRIGGER:

20 compresse 300 mg - A.I.C. n. 025098056;

«150» 20 compresse solubili 150 mg uso orale - A.I.C. n. 025098068;

«300» 10 compresse solubili 300 mg uso orale - A.I.C. n. 025098082;

«300» 20 compresse solubili 300 mg uso orale - A.I.C. n. 025098094;

«150» 20 bustine granulato 150 mg uso orale - A.I.C. n. 025098106,

ditta: Duncan farmaceutici S.p.a.

La suddetta specialità medicinale potrà pertanto essere commercializzata, salvo eventuali limitazioni per disposizioni di altri uffici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 gennaio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A0894

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 dicembre 2000.

Riconoscimento dei titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Cuesta Pizarro Guadalupe e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo licenciada en filosofia y letras, conseguito dall'interessata il 12 dicembre 1997, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dall'Università di Deusto (Università della Chiesa Cattolica);

Considerato che la sig.ra Cuesta Pizarro Guadalupe risulta in possesso del certificado de aptitud pedagogica rilasciato dalla sopraindicata Università l'11 maggio 1999 e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 14 ottobre 1999 dal console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto di lingua e cultura italiana «Michelangelo» di Firenze;

Vista l'intesa raggiunta nella Conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 15 dicembre 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Cuesta Pizarro Guadalupe nata a Bilbao, provincia della Vizcaya (Spagna) il 31 gennaio 1973, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere spagnolo.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: PARADISI

01A0481

DECRETO 10 gennaio 2001.

Riconoscimento dei titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Santarelli Stefania e la relativa documentazione allegata;

Considerato che la sig.ra Santarelli Stefania è in possesso di laurea in Storia conseguita in data 19 giugno 1990 presso l'Università degli studi di Pisa;

Considerato che la sig.ra Santarelli Stefania risulta in possesso del «Post graduate certificate in education» rilasciato dall'Università di Greenwich e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Considerato che la sig.ra Santarelli Stefania presta servizio, come insegnante di italiano, presso il St. Vincent College del Hampshire dal settembre 1995;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 11 agosto 2000 dal console d'Italia in Londra che certifica il valore legale del titolo di abilitazione di cui sopra;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 15 dicembre 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Inghilterra dalla sig.ra Santarelli Stefania nata a Pescia (Pistoia) il 27 ottobre 1962, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Roma, 10 gennaio 2001

Il direttore generale: PARADISI

01A0482

DECRETO 11 gennaio 2001.

Riconoscimento dei titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, concernente il Regolamento attuativo del sopracitato testo unico;

Visto in particolare l'art. 28, comma 2, e art. 29 del citato testo unico n. 286, che consente ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno, familiari di cittadini italiani, di accedere al pubblico impiego, senza essere soggetti al limite delle «quote» di ingresso per motivi di lavoro;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino congolese sig. Uneto Hamba Di Dada e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il sig. Uneto Hamba Di Dada è in possesso di laurea in pedagogia applicata - opzione inglese di durata quinquennale conseguita nell'anno accademico 1977/1978 presso l'Università degli studi di Kinshasa;

Visto l'attestato dell'Ambasciata congolese in Italia, di data 1° febbraio 2000 che certifica il valore abilitante di detto titolo accademico ai fini dell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;

Considerato che il richiedente è coniuge della sig.ra Nzwanga Saka, cittadina italiana;

Ritenuto quindi, di dover applicare ai sensi dell'art. 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 al cittadino extracomunitario la procedura di riconoscimento professionale, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, concernente

il sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore, che sanciscono formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta certificata dal diploma rilasciato dalla Pontificia Università Gregoriana;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

Il titolo citato in premessa, conseguito in Congo dal sig. Uneto Hamba Di Dada nato a Kikombo (Repubblica democratica del Congo) il 24 aprile 1948, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso - 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 11 gennaio 2001

Il direttore generale: PARADISI

01A0480

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNONOLGICA

DECRETO 7 dicembre 2000.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico-scientifico aree depresse nella riunione del 31 ottobre 2000, di cui alla nota n. 64, in pari data, riguardante lo stralcio del verbale della citata seduta e contenente i progetti per i quali il comitato tecnico-scientifico ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni:

Vista la disponibilità del cap. 7550 - Esercizio finanziario 2000;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di centro di ricerca è ammesso, in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.P.A. - Pomezia (Roma) - (classificata grande impresa).

Progetto: S068-C/F.

Tipologia dell'iniziativa: ammodernamento di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

Progetto del centro di ricerca.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 5 agosto 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal 5 agosto 1998, ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti 5 agosto 1998.

Entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 2.269.700.000.

Luogo di svolgimento: Pomezia (Roma).

Ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale L. 339.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 169.800.000.

Intensità di intervento in termini di ESL 0,00% e in termini di ESN 10,00%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Progetto di formazione.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.482.000.000.

Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 963.300.000.

Percentuale d'intervento: 65,00%.

Durata del progetto: 25 mesi a partire dal 9 novembre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 5 agosto 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

ARTIGO S.P.A. - Cairo Montenotte (Savona) - (classificata grande impresa).

Progetto: S026-P.

Titolo del progetto: riduzione dell'impatto ambientale del prodotto «pavimento in gomma», tramite l'allungamento del suo ciclo di vita.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.742.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 1.637.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 10.000.000;

in zona non eleggibile L. 95.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.647.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 911.000.000 per ricerca industriale e

L. 831.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 758.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 252.730.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 40,79%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 43,53%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° settembre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 28 maggio 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

ELASIS - SISTEMA RICERCA FIAT NEL MEZZOGIORNO S.C.P.A. - Pomigliano d'Arco (Napoli) - (classificata grande impresa).

Progetto: S139-P.

Titolo del progetto: tecniche per migliorare il comfort di un veicolo mediante la riduzione del rumore interno trasmesso per via area.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 7.409.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 6.349.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 560.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 400.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 6.909.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e

L. 7.409.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 3.675.100.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.225.030.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 46,25%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 49,60%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° aprile 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 dicembre 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

EFFEDI S.R.L. - Isola delle Femmine (Palermo) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S201-P.

Titolo del progetto: studio di applicazione di trazione elettrica ad un veicolo per uso urbano finalizzato alla raccolta rifiuti.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 391.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 211.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 180.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 211.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e

L. 391.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 102.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 51.300.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 24,28%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 26,23%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 12 mesi a partire dal 22 luglio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 23 aprile 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

MARCONI COMMUNICATIONS S.P.A. - Genova - (classificata grande impresa).

Progetto: S250-P.

Titolo del progetto: rete VSAT per applicazioni multimediali via satellite.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 12.771.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 12.671.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 100.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 12.671.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e

L. 12.771.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 4.730.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.576.670.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 34,73%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 37,04%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° novembre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 luglio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

CARLO GAVAZZI SPACE S.P.A. - Milano - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S257-P.

Titolo del progetto: Network tecnologico per la raccolta ed elaborazione dati da sensori fissi e da mezzi mobili finalizzato alla previsione di condizioni di nebbia, all'organizzazione dei mezzi di intervento ed al monitoraggio dell'inquinamento dovuto alle emissioni di gas di scarico.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.089.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 2.878.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 211.000.000;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.089.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.596.000.000 per ricerca industriale e

L. 1.493.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.080.100.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 693.370.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 67,34%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 62,92%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%.

Durata del progetto: 32 mesi a partire dal 2 novembre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 5 agosto 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

M.G. S.p.A. - Venaria (Torino) - (classificata piccola/-media impresa).

Progetto: S280-P.

Titolo del progetto: lavorazione dei materiali litoidi e ceramici con utensili diamantati.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.722.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 2.722.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.722.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.538.000.000 per ricerca industriale e

L. 1.184.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.850.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 925.450.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 64,13%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 68,00%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 settembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Conceria Upimar S.r.l. - Castelfranco di Sotto (Pisa) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S28l-P.

Titolo del progetto: qualità ed ecologia nella pelle.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 607.200.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 607.200.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 607.200.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 297.600.000 per ricerca industriale e

L. 309.600.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 337.500.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 168.750.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 52,25%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 55,58%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 settembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Gigliotti e Gualchieri S.p.A. Costruzioni macchine tessili - Prato - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S29l-P.

Titolo del progetto: realizzazione di un prototipo innovativo di filatoio di ridotte dimensioni con incremento della produttività del trenta per cento e con realizzazione di confezionamento automatico a mezzo di robot: macchina a doppio fuso cavo con raccolta di filo su rocca esterna con confezionamento automatico mediante robot adibito.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 997.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 987.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 10.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 987.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 498.500.000 per ricerca industriale e

L. 498.500.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 552.800.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 276.400.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 51,97.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 55,44%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 18 mesi a partire dal 17 gennaio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 14 ottobre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

LINEA ESSE TESSUTI DI M. BINI & C. S.A.S. - Montemurlo (Prato) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S303-P.

Titolo del progetto: sviluppo di una nuova linea di tessuti basata sull'impiego di fibre per abbigliamento sportivo e tecnico.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.008.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 2.008.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.008.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.084.000.000 per ricerca industriale e

L. 924.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.167.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 389.000.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 53,50%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 58,12%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 25 mesi a partire dal 1° febbraio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 25 ottobre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

CORGHI S.P.A. - Correggio (Reggio Emilia) - (classificata grande impresa).

Progetto: S308-P.

Titolo del progetto: studio e ricerca di un nuovo monta-smonta coperture automatizzato per ruote di autoveicoli.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.005.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 4.005.000.000;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 4.005.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.017.000.000 per ricerca industriale e

L. 1.988.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.232.700.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 744.230.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 52,59%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 55,75%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 7 febbraio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 5 novembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

A.C.R.A.F. - Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.p.a. - Roma - (classificata grande impresa).

Progetto: S317-P.

Titolo del progetto: nuovi farmaci antivirali per il trattamento del comune raffreddore.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.924.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 200.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 3.244.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 400.000.000;

in zona non eleggibile L. 80.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.844.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 3.924.000.000 per ricerca industriale e

L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.791.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 930.630.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 68,32%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 71,15%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° giugno 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 22 novembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

BENETTON GROUP S.P.A. - Ponzano Veneto (Treviso) - (classificata grande impresa).

Progetto: S318-P.

Titolo del progetto: multifunction neve.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 15.474.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 15.474.000.000;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 15.474.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 11.444.000.000 per ricerca industriale e

L. 4.030.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 9.666.400.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 3.222.130.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 58,49%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 62,47%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° marzo 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 24 novembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

RIFINIZIONE SAN GIOVANNI S.P.A. - Prato - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S319-P.

Titolo del progetto: evoluzione tecnologica e qualitativa nel finissaggio di pellicce ecologiche.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 835.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 835.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 835.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 283.000.000 per ricerca industriale e

L. 552.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 432.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 216.300.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 48,47%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 51,81%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 18 mesi a partire dal 1° marzo 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 25 novembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

SURFRIGO NORD S.R.L. - Trichiana (Belluno) - (classificata grande impresa).

Progetto: S325-P.

Titolo del progetto: sistema frigorifero a circolazione forzata.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 552.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 552.000.000;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 552.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e

L. 552.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 145.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 1.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 145.900.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 25,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 26,43%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 12 mesi a partire dal 6 marzo 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 6 dicembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

COFRA S.r.l. - Barletta (Bari) - (classificata grande impresa).

Progetto: S341-P.

Titolo del progetto: studio di un nuovo processo rigenerativo del poliuretano proveniente da scarti di produzione e del successivo reimpiego produttivo.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.987.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 3.987.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.987.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.737.000.000 per ricerca industriale e

L. 1.250.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.204.700.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3:

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 734.900.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 52.16%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 55,30%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 30 mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 dicembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

LOMBARDINI FABBRICA ITALIANA MOTORI S.P.A. - Reggio Emilia - (classificata grande impresa).

Progetto: S352-P.

Titolo del progetto: propulsore ibrido a rotismo epicicloidale per piccoli veicoli.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 6.903.500.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 205.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 1.345.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 5.353.500.000;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 6.903.500.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 3.526.700.000 per ricerca industriale e

L. 3.376.800.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo dei contributo nella spesa L. 3.961.700.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.320.570.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,04%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 57,39%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 dicembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

KOMATSU UTILITY EUROPE S.P.A. - Noventa Vicentina (Vicenza) - (classificata grande impresa).

Progetto: S353-P.

Titolo del progetto: nuova generazione di terne caratterizzata da assale anteriore ammortizzato e cambio sequenziale.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.241.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 600.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 3.641.000.000;

in zona non eleggibile L. 0;

Entità delle spese ammissibili: L. 4.241.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.370.000.000 per ricerca industriale e

L. 1.871.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.429.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 809.730.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,68%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 57,28%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 2 maggio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 dicembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

BP EUROPACK S.P.A. - Lugo di Vicenza (Vicenza) - (classificata grande impresa).

Progetto: S358-P.

Titolo del progetto: definizione di un processo innovativo per la realizzazione di film specializzati per l'industria dell'imballaggio.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 5.359.500.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 766.800.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 4.388.900.000;

in zona non eleggibile L. 203.800.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 5.155.700.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.993.400.000 per ricerca industriale e

L. 2.366.100.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 3.536.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.178.870.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 61,62%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 65,99%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 dicembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

ESAOTE S.P.A. - Casale Monferrato (Alessandria) - (classificata grande impresa).

Progetto: S363-P.

Titolo del progetto: nuove applicazioni e nuove tecnologie per sistemi diagnostici dedicati a risonanza magnetica.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 9.470.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 9.360.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 110.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 9.360.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 6.700.000.000 per ricerca industriale e

L. 2.770.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 6.338.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.112.770.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e alle maggiorazioni riconosciute: 61,95%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,93%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 3 aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 dicembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: MANGIAROTTI S.P.A. - Codroipo (Udine) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S368-P.

Titolo del progetto: surriscaldatore a fontana WHB.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.820.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 150.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 4.520.000.000;

in zona non eleggibile L. 150.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 4.670.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.687.000.000 per ricerca industriale e

L. 2.133.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.450.500.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.225.250.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 48,66%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 5137,00%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 dicembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

ELSAG S.P.A. - Genova - (classificata grande impresa).

Progetto: S379-P.

Titolo del progetto: distribuzione di chiavi crittografiche quantistiche.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 8.037.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 7.192.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 845.000.000;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 8.037.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 7.230.000.000 per ricerca industriale e

L. 807.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 6.183.700.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.061.230.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 72,49%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 76,94%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° settembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 dicembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

SIGMA SOCIETÀ DI INFORMATICA GENERALE MARCHE S.P.A. - Comunanza (Ascoli Piceno) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S381-P.

Titolo del progetto: analisi della qualità degli oggetti tramite misure di superficie.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 6.202.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 5.952.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 250.000.000;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 6.202.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 4.555.000.000 per ricerca industriale e

L. 1.647.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 4.638.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.546.200.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 68,57%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 72,46%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 30 mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 dicembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 3.

La relativa spesa di L. 63.569.900.000. di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, grava sul capitolo 7550 dello stato di previsione di questo Ministero - Esercizio finanziario 2000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A0370

DECRETO 8 gennaio 2001.

Diniego del riconoscimento all'istituto di psicoanalisi ad istituire e ad attivare nella sede di Cagliari corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitario attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto di psicoanalisi con sede in Cagliari;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 13 ottobre 2000, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che l'impianto scientifico-culturale è prevalentemente autoreferenziale e appare carente ed impreciso sia nella formulazione dei presupposti teorici di riferimento, sia nella tecnica, che la teoresi psicoanalitica a cui la scuola fa riferimento non appare sufficientemente sviluppata sul piano metodologico e tecnico e che si configura un'indirizzo concettuale, tendezialmente frammentato e di conseguenza scarsamente verificabile sul piano dell'efficacia;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'istituto di psicoanalisi con sede in Cagliari, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A0408

DECRETO 8 gennaio 2001.

Diniego del riconoscimento all'Istituto internazionale di psicologia sociale analitica - I.I.P.S.A., ad istituire e ad attivare nella sede di Mestre, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto di psicologia sociale analitica - I.I.P.S.A., con sede in Mestre;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento si adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 13 ottobre 2000, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che il modello scientifico-culturale è caratterizzato da un introduzione generale e generica di natura epistemologica, non sostanziata, peraltro, da una esposizione chiara dei fondamenti specifici dell'impianto teorico e tecnico del modello psicoterapeutico che la scuola intende offrire;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'istituto internazionale di psicologia sociale analitica - I.I.P.S.A., con sede in Mestre, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A0409

DECRETO 8 gennaio 2001.

Diniego del riconoscimento all'istituto «Associazione interdisciplinare di ricerca e didattica sulla autogenicità - A.I.R.D.A.» ad istituire e ad attivare nella sede di Ponzano Veneto corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto «Associazione interdisciplinare di ricerca e didattica sulla autogenicità - A.I.R.D.A.» con sede in Ponzano Veneto;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 13 ottobre 2000, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che pur valutando il metodo presentato come un valido strumento di accesso ad alcuni contenuti psichici e stati corporei, dal modello scientifico complessivo, non emerga il quadro di un approccio caratterizzato dai parametri che correntemente informano i vari indirizzi psicoterapeutici;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'Istituto «Associazione interdisciplinare di ricerca e didattica sulla autogenicità - A.I.R.D.A.», con sede in Ponzano Veneto, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A0410

DECRETO 8 gennaio 2001.

Diniego del riconoscimento all'istituto «Gruppo autonomo di psicologia analitica - G.A.P.A.» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale

mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Gruppo autonomo di psicologia analitica - G.A.P.A.», con sede in Roma;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareti conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 13 ottobre 2000, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che il modello scientifico-culturale adottato appare del tutto carente e non argomentato e che l'autoreferenzialità che caratterizza il corpo docente e la sua preparazione non soddisfa i criteri minimi richiesti;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'istituto «Gruppo autonomo di psicologia analitica - G.A.P.A.», con sede in Roma, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A0411

DECRETO 8 gennaio 2001.

Diniego del riconoscimento all'istituto «Libera scuola di terapia analitica - L.I.S.T.A.» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17,

comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Libera scuola di terapia analitica - L.I.S.T.A.», con sede in Milano;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 13 ottobre 2000, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che l'impostazione della scuola appare chiaramente più culturale che specificamente definita in relazione alla formazione psicoterapeutica e che non risultano evidenti i legami tra formazione teorica e formazione personale degli allievi;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'istituto «Libera scuola di terapia analitica - L.IS.T.A.», con sede in Milano, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A0412

DECRETO 8 gennaio 2001.

Diniego del riconoscimento all'istituto «Mosaico psicodramma - MPT» ad istituire e ad attivare nella sede di Bologna corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istituzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Mosaico psicodramma - MPT», con sede in Bologna;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 13 ottobre 2000, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che manca una proposta organica e coerente di un *corpus* teorico nelle sue articolazioni e caratterizzazioni fondanti; che si evince una sperequazione fra la serietà e l'attenzione dimostrata per lo strumento e le tecniche e l'inadeguatezza della cornice teorico-culturale e che non si evidenzia a sufficienza la finalizzazione della funzione psicoterapeutica della scena psicodrammatica;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'istituto «Mosaico psicodramma - MPT», con sede in Bologna, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A0413

DECRETO 8 gennaio 2001.

Diniego del riconoscimento all'istituto «International institute of psycology» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «International Institute of Psychology» con sede in Roma;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 novembre 2000, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che l'indirizzo scientifico-culturale illustrato fa riferimento ad un lungo elenco di psicoanalisti di matrice genericamente freudiana e post-freudiana. I contributi teorici degli autori citati non sono integrati in un quadro di insieme, indispensabile al fine di fornire delle indicazioni coerenti per una concreta attività psicoterapeuta. È assente ogni riferimento relativo alle opzioni metodologiche concernenti il setting e il ruolo della relazione terapeutica e non compare alcuna indicazione, fra tutte quelle possibili rispetto ai riferimenti teorici, dei presupposti della teoria della tecnica adottata dalla scuola;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'istituto «International Institute of Psychology» con sede in Roma, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A0414

DECRETO 8 gennaio 2001.

Diniego del riconoscimento all'istituto «Scuola superiore per la formazione di psicoterapia in sessuologia - A.R.S.» ad istituire e ad attivare nella sede di Genova corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto «Scuola superiore per la formazione di psicoterapia in sessuologia - A.R.S.», con sede in Genova;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 13 ottobre 2000, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che l'indirizzo scientifico-culturale si limita a un ambito specifico ed esclusivo, senza che i modelli di riferimento possano consentire di individuare caratteristiche proprie di un'attività psicoterapeutica né di un *corpus* teoretico unificato di base;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 1 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'istituto «Scuola superiore per la formazione di psicoterapia in sessuologia - A.R.S.», con sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A0415

DECRETO 8 gennaio 2001.

Diniego del riconoscimento all'istituto «Scuola di psicoanalisi della persona e della coppia» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE,
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'articolo 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico--consultiva di cui all'articolo 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto «Scuola di psicoanalisi della persona e della coppia» con sede in Milano;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 13 ottobre 2000, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che l'indirizzo metodologico e teorico-culturale, ispirato alla tradizione psicoanalitica intesa nella sua accezione più ampia, è esplicitato complessivamente in modo vago e poco specifico e che il corpo docente non risulta adeguato, poiché una pluralità di insegnamenti specifici spesso viene attribuita a un solo docente;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'articolo 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'Istituto «Scuola di psicoanalisi della persona e della coppia» con sede in Milano, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A0416

DECRETO 8 gennaio 2001.

Diniego del riconoscimento all'Istituto di ricerca psicologia applicata dinamica ARPAD ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE,
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale

mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto di ricerca psicologica applicata dinamica - ARPAD con sede in Roma;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 13 ottobre 2000, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che, per quanto riguarda l'indirizzo metodologico e teorico-culturale, l'asse dell'orientamento è quello analitico junghiano, che peraltro viene ibridato e reso confuso con altri approcci a volte solo giustapposti (ad esempio il freudiano), non consentendo, così, una univoca qualificazione come scuola;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'Istituto di ricerca psicologica applicata dinamica - ARPAD con sede in Roma, è respinta.

Il presente decrèto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A0417

DECRETO 8 gennaio 2001.

Diniego del riconoscimento all'Istituto di micropsicoanalisi e psicoterapia micropsicoanalitica ad istituire e ad attivare nella sede di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE,
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento

degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto di micropsicoanalisi e psicoterapia micropsicoanalitica con sede in Torino;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 13 ottobre 2000, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che l'indirizzo scientifico-culturale appare del tutto auto-referenziale e basato sui principi non accettabili dalla ordinaria epistemologia, che manca ogni evidenza scientifica che dimostri efficacia terapeutica della micropsicoanalisi e che non risultano connessioni documentate con la psicoanalisi, cui l'indirizzo micropsicoanalitico dichiara espressamente di collegarsi;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'Istituto di micropsicoanalisi e psicoterapia micropsicoanalitica con sede in Torino, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A0418

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Vigili del fuoco» soc. cooperativa a r.l., in Rimini.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente soc. cooperativa:

Edilizia Vigili del fuoco - soc. cooperativa a r.l. con sede, in Rimini, costituita per rogito notaio Mario Tabacchi di Rimini in data 15 febbraio 1990, repertorio n. 12093, omologato dal tribunale di Rimini il 15 marzo 1990, depositato in cancelleria il 7 aprile 1990, già iscritta nel registro società del tribunale di Rimini al n. 11809 e nel registro ditte della Camera di commercio, industria e artigianato di Rimini al n. 237424, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale società cooperative (BUSC) n. 2442/246975.

Forlì, 10 gennaio 2001

Il direttore: DALMONTE

01A0550

DECRETO 10 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Stella Marina» soc. cooperativa a r.l., in Rimini.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente soc. cooperativa:

Cooperativa edilizia Stella Marina - soc. cooperativa a r.l. con sede, in Rimini, costituita per rogito notaio Sante Bernardi Fabbrani di Rimini in data 31 dicembre 1992, repertorio n. 92489 raccolta n. 12772, omologato dal tribunale di Rimini il 14 gennaio 1993, depositato il 28 gennaio 1993, iscritta nel registro società al n. 14373 avente numero di posizione nel Bollettino ufficiale società cooperative (BUSC) n. 2564/262434.

Forlì, 10 gennaio 2001

Il direttore: DALMONTE

01A0551

DECRETO 10 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Micol» soc. cooperativa a r.l., in Rimini.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente soc. cooperativa:

Cooperativa edilizia Micol - soc. cooperativa a r.l. con sede, in Rimini, costituita per rogito notaio Sante Bernardi Fabbrani di Rimini in data 27 dicembre 1985, repertorio n. 48062, raccolta n. 9106, omologato dal tribunale di Rimini in data 30 gennaio 1986, depositato in cancellaria in data 7 febbraio 1986, iscritta al registro società (ora registro imprese) al n. 8197 avente numero di posizione nel Bollettino ufficiale società cooperative (BUSC) n. 2198/216229.

Forlì, 10 gennaio 2001

Il direttore: DALMONTE

01A0552

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 gennaio 2001.

Modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del 16 marzo 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale, in applicazione della specifica normativa comunitaria, sono state emanate le modalità per la gestione nazionale dei premi zootecnici;

Visto l'art. 5 del sopracitato decreto del Ministro, che sancisce le procedure da seguire per la presentazione delle domande di premio e degli ulteriori adempimenti che ne derivano;

Considerato che le regioni sono state sentite nell'incontro del 23 novembre 2000;

Considerato che l'insieme dei premi di cui al presente decreto sono assoggettati alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del consiglio, del 27 novembre 1992 e n. 3887/92 della commissione e successive integrazioni, con i quali è stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, alla direttiva del consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art. 5, nonché al regolamento CE 1760/00 relativo alla identificazione dei bovini ed all'etichettatura delle carni bovine e suoi regolamenti di applicazione;

Considerata la necessità di fornire tutte le indicazioni e i chiarimenti necessari per la gestione nazionale dei regimi di premio per i bovini maschi, le vacche nutrici, i bovini macellati, nonché i premi supplementari in applicazione dei regolamenti CE n. 1254/99, 2342/99 e del decreto del 16 marzo 2000;

Decreta:

SEZIONE I

Premio speciale a favore dei detentori di bovini maschi

Art. 1.

Periodo presentazione delle domande

Le domande di premio speciale possono essere presentate dal 1° gennaio alle ore 18 del 30 novembre, e ciascun produttore può presentare un numero di domande non superiore a cinque.

In deroga all'art. 6, paragrafo 6, del decreto 16 marzo 2000, n. 122, per l'anno 2001 il periodo di presentazione inizia il 1° marzo.

I capi per i quali è richiesto il premio devono essere detenuti in azienda per almeno due mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di premio.

Art. 2.

Animali ammissibili

Possono formare oggetto di domanda di premio i bovini che abbiano:

non meno di 7 mesi e non più di 19 mesi per i maschi interi e la prima fascia di età per gli animali castrati;

oltre 19 mesi, per la seconda fascia di età, per gli animali castrati.

Il produttore, per gli animali richiesti a premio, deve indicare il numero della/e domanda/e di premio sul passaporto.

Per gli animali provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che non abbiano già percepito il premio nel Paese di origine, il produttore, deve indicare sul passaporto la seguente dicitura:

«Bovino maschio intero richiesto a premio con domanda n. ....» oppure, «Bovino maschio castrato richiesto a premio prima domanda n. ...» «Bovino maschio castrato richiesto a premio seconda domanda n. ...».

L'annotazione di cui sopra è vincolante ai fini dell'erogazione del premio.

Gli animali che non sono stati ammessi al beneficio del premio in seguito all'applicazione della riduzione proporzionale di cui all'art. 7, paragrafi 2 e 3, del decreto 16 marzo 2000, n. 122, o all'applicazione del coefficiente di densità, non possono più formare oggetto di una domanda per la stessa fascia di età e sono equiparati ad animali per i quali è stato pagato il premio.

SEZIONE II

Regime di premio e di premio complementare per il mantenimento delle vacche nutrici

Art. 3.

Periodo presentazione delle domande

La domanda di premio per le vacche nutrici può essere presentata nel periodo compreso tra il 15 maggio e le ore 18 del 15 ottobre.

Le aziende richiedenti sono obbligate a detenere per almeno sei mesi dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande le vacche e le giovenche per le quali il premio è richiesto, fatte salve le eventuali sostituzioni consentite dall'art. 10-*bis* del regolamento CEE n. 3887/92.

Art. 4.

Definizione vacca nutrice

Per vacca nutrice si intende una vacca appartenente ad una razza ad orientamento carne, diversa da quelle indicate in allegato 1, od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne.

Il premio può essere richiesto per i capi che rispondano alla definizione sopra riportata nonchè, per un numero non superiore al 20%, per le giovenche di età uguale o superiore a 8 mesi rispondenti alle stesse caratteristiche di razza e destinazione.

Art. 5.

Limiti al beneficio del premio

Non possono beneficiare del premio:

a) le aziende che allevino esclusivamente vacche appartenenti alle razze riportate nell'allegato 1;

b) le aziende titolari, al 1° di aprile, di un quantitativo di riferimento latte complessivo totale, consegne e vendite dirette, superiore a 120.000 kg.

Il produttore si impegna a non aumentare il proprio quantitativo di riferimento latte, durante l'anno, oltre i 120.000 kg.

La limitazione di cui alla lettera *b)* non si applica alle aziende che effettuino esclusivamente vendite dirette. In tal caso le aziende devono disporre comunque di superfici foraggiere sufficienti sia al mantenimento di vacche necessarie alla produzione del quantitativo di riferimento di latte che all'allevamento dei capi per i quali il premio è richiesto ed i richiedenti il premio devono impegnarsi a non effettuare consegne di latte né di prodotti lattiero-caseari per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 6.

Limite individuale di premio

Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non può superare quello che l'AGEA ha comunicato come «diritti individuali al premio», fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per trasferimento intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.

L'AGEA provvede inoltre, in caso di variazioni, a comunicare ai produttori l'entità dei limiti individuali di premio.

Art. 7.

Riserva nazionale

I diritti al premio presenti nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente, secondo il seguente ordine:

1) giovani allevatori di età inferiore ai 40 anni;

2) nuovi produttori, individuati tra coloro che non hanno mai avuto diritti individuali;

3) altri produttori.

All'interno della predetta ripartizione l'attribuzione dei diritti si effettua rispettando le seguenti priorità:

allevatori iscritti ai libri genealogici di razze specializzate da carne indicati in allegato 2;

allevatori la cui azienda è ubicata nelle zone svantaggiate individuate dalla direttiva 75/268;

allevatori che aderiscono al regolamento CE 1804/1999, relativamente alla produzione di carne bovina biologica;

altri.

Art. 8.

Richieste quota

I produttori che intendono richiedere diritti al premio dalla riserva nazionale devono presentare motivata richiesta di quota individuale, su modello prestampato dall'AGEA, alla quale le richieste stesse vanno indirizzate e che comunque devono pervenire entro e non oltre le ore 18 del 15 marzo.

L'AGEA provvederà a comunicare agli interessati l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti.

Art. 9.

Trasferimenti dei diritti al premio

I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati ed autorizzati dall'AGEA, ad altri produttori nel corso dei tre anni civili successivi.

Il produttore può cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, così come può trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti. In caso di trasferimenti senza azienda una quota pari al 5% dei diritti trasferiti viene versata nella riserva nazionale.

Art. 10.

Cessioni temporanee

La cessione temporanea può riguardare soltanto anni solari interi. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni conse-

cutivi, il produttore recupera, salvo in caso di trasferimento definitivo, tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi.

Art. 11.

Utilizzo diritti

Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 90% dei propri diritti, la quota non utilizzata viene versata nella riserva nazionale, fatti salvi i seguenti casi:

un produttore che detiene al massimo 7 diritti al premio; se durante ciascuno di due anni solari consecutivi detto produttore non utilizza almeno la percentuale minima dei propri diritti, la quota non utilizzata nell'ultimo anno viene versata nella riserva nazionale;

un produttore che partecipi ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla commissione;

un produttore che partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla commissione, nell'ambito del quale non è obbligato il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;

casi eccezionali debitamente motivati.

A tal fine viene considerato come utilizzato:

il numero dei capi eleggibili al premio a seguito dei controlli amministrativi;

il numero di capi oggetto di una cessione temporanea, da parte del cedente;

il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento in azienda.

In caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 90% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprietà e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.

Art. 12.

Notifiche

I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'AGEA da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.

La notifica, di cui sopra da redigere esclusivamente su apposito modello prestampato e distribuito dall'AGEA, deve pervenire alla stessa entro le ore 18 del 15 marzo ed essere compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sarà riconosciuto valido.

L'AGEA, nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio.

SEZIONE III

Indicazioni comuni riguardanti il premio speciale e il premio per le vacche nutrici.

Art. 13.

Presentazione delle domande

Le domande di premio speciale e premio vacca nutrice devono essere redatte esclusivamente sui modelli stampati e distribuiti a cura dell'AGEA ed essere indirizzate in originale alla stessa, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per tramite terzi, ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente, e devono pervenire alla stessa entro i termini prescritti.

È facoltà dell'AGEA autorizzare la presentazione delle domande anche in via telematica, secondo le modalità da questa definite.

Per la sottoscrizione, in assenza dell'autentica della firma, il richiedente deve allegare alla domanda, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'AGEA provvederà a conformarsi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Art. 14.

Dichiarazione superfici

La domanda di pagamento per superficie, redatta secondo le disposizioni impartite dalla specifica normativa, deve essere presentata entro i termini e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di pagamento per superficie riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna «casi particolari» ed allegando l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in causa.

Sono esentati dalla presentazione della domanda di pagamenti per superficie i produttori che dispongono di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità non superiore alle 15 UBA (Unità bovini adulti).

Art. 15.

Coefficiente di densità aziendale

La densità aziendale dei bovini per i quali richiedere i premi, speciale e vacche nutrici, viene determinata tenuto conto:

a) dei bovini maschi, delle vacche e giovenche, degli ovini e/o caprini, per i quali siano state presentate

le relative domande di premi zootecnici nonché delle vacche necessarie per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato al produttore. La relativa conversione in UBA viene effettuata mediante l'utilizzo dei coefficienti di correlazione indicati nell'allegato 3;

b) della superficie foraggera, disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini, tuttavia, la superficie foraggera deve essere disponibile per l'allevamento per un periodo minimo di sette mesi a partire dal 15 febbraio.

Possono beneficiare del regime di premi i produttori per i capi che rispettano il coefficiente di densità di 2 UBA/ha foraggiero.

Art. 16.

Verifica delle superfici foraggere

La superficie a pascolo è individuata dal codice 38 della dichiarazione seminativi; sono inoltre equiparate al pascolo anche le superfici individuate dai codici 36 e 37.

Qualora le superfici a pascolo si trovino in un comune diverso da quello dove ha sede l'azienda, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, che sia diverso da quelli ad esso limitrofi, il produttore deve dimostrare l'utilizzo delle superfici in causa mediante il trasporto dei bovini pari ad almeno 0,2 UBA/ha, sempreché l'allevatore non detenga un numero di capi inferiore, da comprovare con i modelli trasmessi alle A.S.L. di competenza, salvo casi particolari debitamente motivati.

Qualora le altre superfici foraggere si trovino in una provincia diversa da quella dove ha sede l'azienda, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, che sia diversa da quelle ad essa limitrofe, il produttore deve dimostrare l'utilizzo delle superfici in causa mediante il trasporto del foraggio da comprovare con il documento di trasporto del foraggio stesso, anche se tale documento non è necessario per altri fini.

Le suddette prove devono essere inserite nel fascicolo del produttore.

Le superfici per le quali non vengono apportate le prove di utilizzo di cui sopra saranno escluse dal calcolo del coefficiente di densità.

Art. 17.

Misura orizzontale

I pagamenti dei premi sono riconosciuti, per gli importi previsti, ai produttori che soddisfino i requisiti in materia di protezione ambientale di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 settembre 2000, relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE n. 1259/1999 del consiglio, che istituisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

Ai sensi dell'art. 1, punto *c),* del citato decreto ministeriale 15 settembre 2000, la stabulazione fissa è individuata nell'allevamento dei bovini in stalle sprovviste di annessi recinti all'aperto.

Nel fascicolo del produttore deve essere inserito un attestato della impermeabilità del bacino, rilasciato dall'autorità competente.

SEZIONE IV

Regime di premio per l'estensivizzazione

Art. 18.

Presentazione delle domande

Il premio per l'estensivizzazione può essere concesso esclusivamente per i capi che beneficiano del premio speciale e/o per vacca nutrice ad esclusione dei bovini maschi equiparati ai capi per i quali è stato pagato il premio speciale di cui al precedente art. 2, secondo comma.

Il produttore qualora si voglia avvalere dell'aiuto comunitario deve indicare nella prima domanda di premio speciale bovini maschi e/o mantenimento per le vacche nutrici che intende partecipare al regime di premio all'estensivizzazione, specificando quale sia la fascia di densità in cui ricade la sua azienda.

Art. 19.

Coefficiente di densità aziendale

Per poter usufruire del pagamento per l'estensivizzazione il calcolo delle UBA è effettuato tenendo conto di tutti i bovini di almeno sei mesi di età presenti nell'azienda durante l'anno civile in questione, nonché del numero degli ovi-caprini per i quali è stato richiesto il premio nello stesso anno civile.

La superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità è costituita per almeno il 50% da pascolo e per la restante parte da altra superficie foraggera disponibile per l'allevamento dei bovini ed ovi-caprini. La superficie foraggiera comprende sia quella utilizzata in comune che quella adibita a coltura mista.

Non costituiscono superfici foraggere, ai fini del premio per l'estensivizzazione, quelle coltivate con le colture riportate all'allegato *4.*

La verifica della superficie foraggera si effettua in base a quanto disposto dal precedente art. 16.

SEZIONE V

Regime di premio alla macellazione e/o all'esportazione

Art. 20.

Presentazione delle domande

La domanda di premio per la macellazione o per l'esportazione deve essere redatta esclusivamente su modelli stampati e distribuiti dall'AGEA ed essere indi-

rizzati allo stesso Organismo a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o per tramite terzi.

È facoltà dell'AGEA autorizzare la presentazione delle domande anche in via telematica, secondo le modalità da questo definite.

Per la sottoscrizione, in assenza della autentica della firma, il richiedente deve allegare alla domanda, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'AGEA provvederà a conformarsi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Nei contratti associativi previsti dagli articoli da 2170 a 2181 del codice civile, la domanda di premio può essere presentata dal soccidante in quanto responsabile della direzione tecnico-amministrativa dell'impresa, previo assenso del soccidario.

Art. 21.

Periodo presentazione delle domande

Le domande di premio devono pervenire all'AGEA nel periodo compreso tra il 1° marzo e le ore 18 del 28 febbraio dell'anno successivo per gli animali macellati o esportati entro il 31 dicembre, comunque entro 6 mesi dalla data di macellazione o esportazione.

Per beneficiare del premio il produttore deve detenere l'animale in azienda per almeno 2 mesi che terminano meno di 1 mese prima della macellazione o 2 mesi prima dell'esportazione. Per i vitelli macellati o esportati prima dei 3 mesi d'età il periodo di detenzione è di 1 mese.

Art. 22.

Documenti che accompagnano le domande

La domanda deve essere corredata da:

A) per gli animali macellati

1. un attestato del macello, redatto secondo il facsimile allegato 5, riportante le seguenti informazioni:

a) anagrafica completa dello stabilimento di macellazione e codice identificativo del macello rilasciato dall'autorità competente;

b) data di macellazione, numero d'identificazione e numero di macellazione di ciascun animale;

c) per i vitelli di età uguale o superiore a 5 mesi, il peso carcassa come definito dall'art. 24;

d) il codice dell'ultima azienda di provenienza dell'animale.

Uno stesso animale non può in nessun caso essere riportato su più attestati del macello.

B) per gli animali esportati verso Paesi terzi

1. una dichiarazione dell'esportatore, redatto secondo il fac-simile allegato 6, riportante le seguenti informazioni:

a) anagrafica completa dell'esportatore;

b) numeri d'identificazione degli animali;

c) data di nascita degli animali nati dopo il 1° gennaio 1998;

d) per i vitelli di età uguale o superiore a 5 mesi il relativo peso vivo.

2. copia della prova d'uscita dal territorio doganale della comunità fornita analogamente a quanto previsto per le restituzioni alle esportazioni.

3. copia della dichiarazione di esportazione.

Art. 23.

Compiti dei macelli.

I responsabili delle strutture di macellazione presso le quali vengono abbattuti gli animali oggetto di richiesta di premio devono redigere una apposita dichiarazione sulla base del fac-simile allegato 7, da far pervenire all'AGEA nei termini idonei a consentire i successivi prescritti adempimenti di controllo ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.

Tali termini non potranno superare il 30 giugno, salvo casi particolari debitamente motivati.

Le strutture di macellazione devono disporre di un registro di macellazione che riporti almeno le seguenti informazioni:

1. numero di identificazione e numero di macellazione di ciascun animale;

2. peso carcassa dei vitelli come definito dall'art. 24;

3. data di macellazione;

4. Paese di provenienza dell'animale;

5. codice dell'ultima azienda di provenienza dell'animale.

Le strutture di macellazione devono numerare progressivamente gli attestati rilasciati e registrarne il rilascio con l'indicazione della persona fisica o giuridica a cui è stato rilasciato.

Qualora le strutture di macellazione non dispongano già di un registro ufficiale contenente le predette informazioni dovranno predisporlo *ex-novo* sulla base del *fac-simile* allegato 8. Al fine di verificare che il registro sia conforme al citato *fac-simile*, lo stesso deve essere vistato dal competente assessorato regionale all'agricoltura, anche successivamente alle registrazioni, comunque entro i termini prescritti al secondo comma del presente articolo.

Art. 24.

Animali ammissibili

L'acquisizione del diritto al premio si ha per le seguenti categorie di capi macellati o esportati al di fuori del territorio doganale della comunità:

a) vitelli di età superiore ad 1 mese ed inferiore a 7 mesi, il cui peso carcassa, come di seguito definito, sia inferiore a 160 Kg se macellati, o il cui peso vivo sia uguale o inferiore a 290 Kg se esportati;

b) tori, manzi, vacche e giovenche di età uguale o superiore ad 8 mesi.

Per peso carcassa dei vitelli si intende il peso della carcassa dopo lo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, senza testa e piedi, con il fegato, i rognoni ed il grasso di rognonata, rilevato dopo raffreddamento o rilevato a caldo e ridotto del 2%. Qualora la carcassa sia presentata senza fegato, rognoni e/o grasso della rognonata, il peso rilevato è aumentato di:

a) 3,5 kg per il fegato;

b) 0,5 kg per i rognoni;

c) 3,5 kg per il grasso di rognonata.

Art. 25.

Organismi

La trasmissione dei dati di cui agli attestati di macellazione può avvenire per via telematica da parte di Organismi riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Per l'ottenimento del riconoscimento gli Organismi devono presentare apposita richiesta secondo il facsimile allegato 9, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione X, via XX Settembre n. 20 - 00178 Roma, allegando l'originale delle deleghe delle strutture di macellazione che intendono avvalersi di tale modalità di trasmissione, nelle quali dovrà figurare in particolare che la responsabilità dei dati trasmessi all'Organismo rimane a carico del macello e che lo stesso si impegna a sottoporsi a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Le deleghe delle strutture di macellazione di cui al comma precedente, dovranno essere redatte secondo il fac-simile allegato 10.

Gli Organismi riconosciuti devono garantire l'assoluta integrità dei dati trasmessi dai macelli ed impegnarsi a rilasciare alle amministrazioni competenti, ove richiesto, i dati in questione anche su supporto cartaceo.

Per la trasmissione dei dati gli Organismi riconosciuti dovranno attenersi al protocollo di scambio concordato con l'AGEA.

Il riconoscimento potrà essere revocato con provvedimento del Ministero delle politiche agricole e forestali.

L'AGEA si impegna a garantire la riservatezza dei dati trasmessi dagli Organismi, che possono rivestire carattere sensibile per le strutture di macellazione.

Qualora il produttore faccia macellare i propri animali presso una struttura di macellazione aderente ad un Organismo riconosciuto non deve allegare alcun attestato di macellazione.

Per gli animali oggetto di scambi intracomunitari, dopo il periodo di detenzione, le strutture di macellazione, anche se aderenti ad un Organismo, sono tenute a rilasciare ugualmente l'attestato del macello, se richiesto.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a pubblicare sul proprio sito internet (www.politicheagricole.it) l'elenco degli Organismi riconosciuti e degli stabilimenti di macellazione ad essi aderenti.

Non verranno riconosciuti negli Organismi gli stabilimenti che usufruiscono della deroga, in merito al trasferimento ed alla stabulazione dei bovini, prevista dall'art. 5, comma 3, punto *a)* del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, «Attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento».

Qualora un macello a capacità limitata intende aderire ad un Organismo riconosciuto, deve allegare, alla delega di rappresentanza, una apposita dichiarazione nella quale sia esplicitamente riportato che non usufruisce della deroga di cui al comma precedente.

SEZIONE VI

Premi supplementari

Art. 26.

Integrazione al premio alla macellazione

Il produttore che intende beneficiare dei premi supplementari come integrazione al premio alla macellazione deve farne apposita richiesta sulla domanda del citato premio alla macellazione.

Il premio è corrisposto esclusivamente per i capi macellati delle seguenti categorie di animali:

bovini maschi;

giovenche, nate ed allevate in Italia, figlie di vacche nutrici iscritte ai libri genealogici italiani da carne riportati in allegato 2, appartenenti ad allevamenti iscritti agli stessi libri genealogici.

Per poter beneficiare del premio il produttore deve detenere il capo almeno 5 mesi che terminano meno di un mese prima della macellazione.

Art. 27.

Integrazione al premio vacche nutrici

Il produttore che intende beneficiare dei premi supplementari come integrazione al premio vacche nutrici deve farne apposita richiesta nell'ambito del citato premio di mantenimento delle vacche nutrici.

Il premio è corrisposto esclusivamente per le vacche e le giovenche iscritte ai libri genealogici italiani da carne riportati in allegato 2, appartenenti ad allevamenti iscritti agli stessi libri genealogici.

Per la verifica dell'iscrizione ai relativi libri genealogici, per le vacche e le giovenche, i dati comunicati dai produttori sono riscontrati presso la banca dati detenuta dalla associazione italiana allevatori.

Art. 28.

Integrazione per bovini maschi macellati

In attuazione a quanto disposto all'art. 20 del decreto n. 122 del 16 marzo 2000, il premio supplementare è corrisposto:

a) per 19 Meuro per i bovini maschi di cui al precedente art. 26;

b) per 1 Meuro ai produttori che ne facciano esplicita richiesta, per i capi che rientrano nel sistema di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 2081/92, oppure per i capi appartenenti ad allevamenti condotti ai sensi del reg. (CE) n. 1804/99, in materia di agricoltura biologica;

c) la restante somma, pari a 16,2 Meuro per il 2001 e 34,1 Meuro per il 2002 e successivi è versata ai produttori appartenenti a consorzi volontari o altri organismi associativi che ne facciano esplicita richiesta e che da almeno 5 mesi antecedenti il giorno della presentazione della domanda operino nell'ambito di sistemi di qualità e dispongano di disciplinari di produzione comunicati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali o alle regioni che non abbiano formato oggetto di rilievi, che prevedono, anche ai fini del benessere degli animali, la biosicurezza, l'alimentazione naturale del bestiame, la rintracciabilità lungo tutta la produzione e l'osservanza del divieto di impiego di promotori di crescita e di altre sostanze vietate.

I Consorzi volontari e gli altri organismi associativi devono essere sottoposti alla vigilanza di organismi indipendenti riconosciuti in conformità alla norma EN 45011.

I Consorzi volontari e gli altri Organismi associativi devono trasmettere, unitamente ai disciplinari anche l'elenco dei produttori aderenti che verrà comunicato all'AGEA - Organismo pagatore - a cura delle competenti amministrazioni.

Art. 29.

Importi massimi

L'importo di premio che può essere corrisposto per i bovini maschi di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente art. 28, non può superare 150 euro/capo, che si aggiungono agli importi erogati ai sensi del disposto dell'art. 28, lettera *a)*.

Eventuali economie derivanti dall'applicazione delle lettere *b)* e *c)* del precedente art. 28, si sommano agli importi di cui alla lettera *a)* dello stesso art. 28.

SEZIONE VII

Disposizioni finali

Art. 30.

Controlli e pagamenti

Nel corso dei periodi di detenzione del premio speciale e delle vacche nutrici, l'AGEA programma, l'espletamento dei sopralluoghi in azienda attenendosi a quanto disposto dal regolamento CEE n. 3887/92, ivi compresi i controlli relativi all'ottenimento del premio all'estensivizzazione e del premio alla macellazione.

Dopo l'espletamento dei controlli prescritti, l'AGEA provvede a effettuare i relativi pagamenti.

L'AGEA è autorizzato, qualora possibile, a versare, successivamente al 16 ottobre, un acconto di aiuto pari alla percentuale di cui all'art. 41 del regolamento CE n. 2342/99 degli importi dovuti.

Art. 31.

Diminuzione del numero di animali

Qualora, nel corso del periodo minimo di detenzione, il numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, il richiedente e tenuto a informarne per iscritto l'AGEA entro 10 giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni.

Il produttore può tuttavia sostituire le vacche e le giovenche dichiarate in domanda con altre vacche o con giovenche eleggibili al momento della sostituzione, nel rispetto dei limiti prescritti per le giovenche, purché la sostituzione avvenga entro i 20 giorni lavorativi successivi all'uscita dell'animale dall'azienda e l'informazione venga trasmessa per iscritto, nel termine di 10 giorni successivi alla sostituzione, all'AGEA.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate entro il periodo di detenzione obbligatoria degli animali.

Gli allevatori che rilevano delle inesattezze inserite nella propria domanda, non imputabile a dolo o colpa grave, possono comunicare all'AGEA dette inesattezze, entro 10 giorni lavorativi successivi al loro riscontro, a condizione che non abbiano ricevuto preventivamente comunicazione di controlli sul posto oppure segnalazioni circa le irregolarità di cui trattasi.

Queste ultime comunicazioni non possono modificare la sostanza di quanto richiesto a premio, ma possono dar luogo alla non applicazione delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente derivanti dalle inesattezze di cui trattasi.

Art. 32.

Sanzioni

L'AGEA effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 3887/92, e se del caso provvede a comminare le sanzioni in esso previste.

Per eventuali ritardi nella ricezione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'AGEA provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve le eventuali cause di forza maggiore.

In caso di ritardo superiore ai 25 giorni di calendario, le domande di premio non possono essere accolte.

Saranno inoltre escluse dal beneficio degli aiuti le aziende che risultino detenere illecitamente o avere utilizzato sostanze ormonali, tireostatiche o beta-agonisti, sulla base delle comunicazioni che il Ministero della sanità farà pervenire direttamente all'AGEA e le aziende che risultino essere state sanzionate per maltrattamento di animali al sensi dell'art. 727 del codice penale.

In caso di prima recidiva, il periodo di esclusione dal premio è esteso a 3 anni; nei casi di recidive successive, l'esclusione è estesa a 5 anni.

Art. 33.

Comunicazioni

L'AGEA provvederà ad effettuare le comunicazioni prescritte del regolamento CE 2342/99, entro i termini stabiliti informandone anche il Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DA LATTE

Angler Rotvieh (Angeln) - Rod dansk maelkerace (RMD);
Ayreshire;
Armoricaine;
Bretonne Pie-noire;
Fries-Hollands (FH), Francaise frisonne pie noire (FFPN);
Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White;
Friesian, Frisona espagnola, Frisona italiana, Zwartbonten van Belgie/Pie noire de Belgique;
Sortbroget dansk maelkerace (SDM);
Deutsche Schwrzbunte, Schwrzbunte Milckrasse (SMR);
Groninger Blaarkop;
Guernsey;
Jersey;
Malkekorthorn;
Montbèliarde;
Reggiana;
Valdostana Nera.

ALLEGATO 2

RAZZE E LIBRI GENEALOGICI DA CARNE

Associazione libro	Codice	Razza
A.N.A.C.L.I.	101	Charolais
	102	Limousine
A.N.A.B.I.C.	203	Chianina
	204	Marchigiana
	205	Maremmana
	206	Podolica
	207	Romagnola
A.N.A.P.R.I.	308	Pezzata Rossa linea carne
A.N.A.BO.RA.PI.	409	Piemontese

ALLEGATO 3

TABELLA DI CONVERSIONE IN UNITÀ DI BOVINO ADULTO

Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte .... 1,0 UBA
Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi .... 0,6 UBA
Ovini .... 0,15 UBA
Caprini .... 0,15 UBA

ALLEGATO 4

DESIGNAZIONE DELLE MERCI

Cereali:
frumento duro;
altro frumento e frumento segalato, diversi dal frumento duro;
segala;
orzo;
avena;
granturco;
sorgo da granella;
grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali;
granturco dolce.
Semi oleosi:
fave di soia;
semi di ravizzone e di colza;
semi girasole.
Proteiche:
piselli
fave e favette
lupini dolci.
Lino non da fibre:
semi di lino (Linum usitatissimum L.).

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

AGEA - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

Allegato 5

ATTESTATO DEL MACELLO

REGIONE

QUADRO A - MACELLO

REGIONE PROVINCIA N° A.U.S.L.

RAGIONE SOCIALE

PARTITA I.V.A. CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL MACELLO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREF. NUMERO

Cod. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

Prog.	Data di macellazione	Marca Auricolare	Codice Azienda Ultima Provenienza	N° di macellazione	Peso Carcassa Vitelli
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Data

Firma responsabile del macello

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

AGEA - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

Allegato 6

ATTESTATO DELL'ESPORTATORE

REGIONE

QUADRO A - ESPORTATORE

REGIONE

PROVINCIA

RAGIONE SOCIALE

PARTITA I.V.A.

CODICE FISCALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

NUMERO

Cod. ISTAT

COMUNE

Prog.	Data di esportazione	Marca Auricolare	Data di nascita	Peso vivo Vitelli
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Data

Firma dell'esportatore

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

AGEA - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

Allegato 7

REGISTRAZIONE DEL MACELLO

REGIONE

QUADRO A - MACELLO

REGIONE PROVINCIA N° A.U.S.L.

RAGIONE SOCIALE

PARTITA I.V.A. CODICE IDENTIFICATIVO DEL MACELLO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO

PREF. NUMERO

Cod. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

QUADRO B - DATI RESPONSABILE DEL MACELLO

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO CODICE FISCALE

M F

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

DOMICILIO O SEDE LEGALE (domicilio o sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti pratiche in corso con l'A.I.M.A.)

TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISS NUMERO

COD. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

Prov. Comune

QUADRO C - DICHIARAZIONI

Dichiara :

di sottoporsi a tutti i controlli necessari in applicazione del premio alla macellazione dei bovini di cui ai Regolamenti (CE) 1254/1999 e 2342/1999, nonché di tenere aggiornato il registro previsto dal Decreto ministeriale di applicazione della citata normativa comunitaria.

di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali relativi alle sanzioni per inosservanza delle prescrizioni e per falsa dichiarazione.

di aver macellato nel corso dell'anno 2000 n. [ ] bovini.

Data Firma responsabile del macello

Allegato 8

FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI MACELLAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DEL MACELLO

REGIONE

PROVINCIA

N° A.U.S.L.

RAGIONE SOCIALE

PARTITA I.V.A.

CODICE IDENTIFICATIVO DEL MACELLO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO

PREF. NUMERO

Cod. ISTAT

COMUNE

PROV.

C.A.P.

DATI RESPONSABILE DEL MACELLO

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

PROV.

giorno mese anno

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO PER IL VISTO

Firma responsabile del macello

Timbro dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura

Data

Totale pagine del registro

Pag. n.

Allegato 8

REGISTRO DI MACELLAZIONE

Prog	Data di macellazione	Codice Capo	Codice ultima azienda	Sigla paese di provenienza	Numero di macellazione	Peso carcassa vitelli kg	Data spedizione dati
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Firma del funzionario responsabile

Timbro dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura

Data

Pag. n.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DIREZIONE GENERALI POLITICHE COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI
UFFICIO X - CARNI

ALLEGATO 9

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento quale Organismo abilitato alla trasmissione telematica dei dati relativi alle macellazioni, di cui all'articolo 35 par. 1 5° comma del Reg. CE 2342/1999.

QUADRO A - ORGANISMO

RAGIONE SOCIALE

PARTITA I.V.A.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO
PREF. NUMERO

Cod. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

QUADRO B - RESPONSABILE DELL'ORGANISMO

COGNOME NOME SESSO
M F

CODICE FISCALE

DATA NASCITA

COMUNE DI NASCITA PROV.

QUADRO C - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI

Dichiara:

a) di sottoporsi a tutti i controlli necessari in applicazione del premio alla macellazione dei bovini di cui ai Regolamenti (CE) 1254/1999 e 2342/1999;

b) di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali relative alle sanzioni per inosservanza delle prescrizioni e per le false dichiarazioni;

c) che le apparecchiature ed il software utilizzati sono compatibili con l'anno 2000.

Si impegna:

a) a mettere a disposizione dell'Organismo pagatore, a titolo gratuito, le proprie apparecchiature e procedure informatiche (hardware e software) per la gestione dei dati e per la trasmissione per via telematica;

DELEGA DI RAPPRESENTANZA **ALLEGATO 10**

QUADRO A - MACELLO

REGIONE | PROVINCIA | N° A.U.S.L.

RAGIONE SOCIALE

PARTITA I.V.A. | CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL MACELLO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREF. NUMERO

Cod. ISTAT | COMUNE | PROV. | C.A.P.

QUADRO B - RESPONSABILE DEL MACELLO

COGNOME | NOME | SESSO M F

CODICE FISCALE | DATA NASCITA

COMUNE DI NASCITA | PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREF. NUMERO

COD. ISTAT | COMUNE | PROV. | C.A.P.

PREMESSO

- che il regolamento CEE n. 820/97 prevede l'istituzione di un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e più in particolare la realizzazione di una banca dati informatizzata;
- che il regolamento CEE n.1254/1999, del Consiglio, stabilisce che possono beneficiare degli aiuti comunitari solo i bovini identificati e registrati in conformità del regolamento CEE n. 820/97;
- che il regolamento CE n. 2342/1999, della Commissione, stabilisce che il macello rilasci un attestato di macellazione per certificare alcuni dati indispensabili all'erogazione dei premi;
- che lo stesso regolamento CE n. 2342/1999 prevede all'articolo 35 (paragrafo 1, 5° comma) che i dati relativi all'attestato possono essere trasmessi per via informatica per il tramite di un Organismo riconosciuto, escludendo, per conseguenza, il rilascio cartaceo dei medesimi attestati;
- che la scrivente dispone di apposite apparecchiature informatiche (hardware e software) sia per la gestione dei dati relativi all'applicazione dei Reg. CE n. 820/97 e 2342/1999 sia per la successiva trasmissione in via telematica degli stessi;

DICHIARA

- di dare mandato al.............................. Con sede in .... Via/le.........................
  a rappresentarla presso le Amministrazioni dello Stato in relazione all'attuazione della normativa comunitaria e nazionale;
- di dare il proprio consenso, ai fini della legge n.675/1996 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali) per il trattamento e comunicazione dei dati che che entreranno in possesso del .... solo ed esclusivamente nei confronti delle Autorità competenti, secondo correttezza e massima riservatezza. Tali dati saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici.
- di impegnarsi a:
  a. mettere a disposizione del .... a titolo gratuito, le proprie apparecchiat informatiche (hardware e software) per la gestione dei dati e per la successiva trasmissione in via telematica;
  b. tenere costantemente aggiornato il data base contenente i dati previsti dal regolamento CEE n. 820/97 e 2342/1999 nonché delle relative norme nazionali di applicazione;
  c. inviare via madem i dati afferenti alla macellazione dei capi con cadenza settimanale (entro il lunedì di ogni settimana) e secondo procedure e modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto del protocollo di scambio dati disposto dalle competenti Autorità;
  d. assumersi ogni responsabilità nell'acquisizione dei dati in base a quanto previsto dalla dalla normativa comunitaria e nazionale;
  e. sottoporsi alle eventuali verifiche e controlli, eventualmente anche da parte del .... che potranno essere disposti senza preavviso dalle Autorità competenti dello Stato italiano;
  f. rendersi parte attiva per il trattamento dei dati nel caso di eventuali anomalie riscontrate dalle competenti Autorità per il tramite del .... che ha effettuato il trasferimento dei dati;
  g. rendersi disponibile a qualsiesi successivo adempimento che potrà essere disposto dal .... In ragione delle disposizioni impartite dalle competenti Autorità.

Il presente mandato conferito ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile, deve intendersi a titolo gratuito e comporta l'impegno del sottoscritto mandante di rispettare tutte le sopracitate dichiarazioni.

(luogo e data

IL MANDANTE
(il macello)

Timbro e firma

Per accettazione
IL MANDATARIO

Timbro e firma

b) a tenere costantemente aggiornato il data base contenente i dati previsti dal regolamento CE n. 820/97 e 2342/1999 nonché le relative norme nazionali di applicazione;

c) a inviare telematicamente i dati afferenti alla macellazione con cadenza settimanale e secondo procedure e modalità che garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto del protocollo di scambio dati disposto dall'Organismo pagatore;

d) a rendersi disponibile a qualsiasi successivo adempimento che potrà essere disposto dall'Organismo pagatore.

Pertanto richiede di essere riconosciuto come Organismo abilitato alla trasmissione dei dati relativi alle macellazioni di cui ai regolamenti (CE) 1254/1999 e 2342/1999, a tal fine allega l'elenco riepilogativo e copia delle deleghe di rappresentanza dei macelli aderenti all'Organismo per la trasmissione telematica dei dati.

data Firma del responsabile

01A0752

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2000.

Iscrizione della denominazione «Limone di Sorrento» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROALIMENTARI NAZIONALI

Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000, la denominazione «Limone di Sorrento» è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel Registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga-omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e schema riepilogativo della Indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 2446/00 del 6 novembre 2000.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Limone di Sorrento» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 4 dicembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «LIMONE DI SORRENTO»

Art. 1.

La Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Limone di Sorrento» è riservata ai limoni che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal Regolamento CEE n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Limone di Sorrento» designa i limoni prodotti nella zona delimitata al successivo

art. 3 del presente disciplinare, riferibili agli ecotipi derivanti dal femminello ovale, (Citrus limon, L., Burmann) «Ovale di Sorrento - sinonimo: “Limone di Massa Lubrense” o “Massese”».

Art. 3.

La zona di produzione del «Limone di Sorrento» di cui al presente disciplinare comprende parte del territorio dei comuni di: Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Angelo, Sorrento, Massa Lubrense, Capri e Anacapri.

La penisola sorrentina inizia dal versante est con il comune di Vico Equense e prosegue verso ovest con i comuni di: Meta, Piano di Sorrento, Sant’Angelo, Sorrento e Massalubrense. Confina, nel suo insieme, a nord col mar Tirreno (golfo di Napoli), a est con i comuni di Castellammare di Stabia (Napoli) e Positano (Salerno), a sud e ad ovest ancora col mar Tirreno. Ad ovest della penisola, a circa 3,5 miglia da Punta Campanella, è ubicata l’isola di Capri.

Per la delimitazione dei confini, sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25.000 ricadenti sui fogli:

n. 184 Punta Orlando - II S.E.;

N. 196 Sorrento - I N.E.;

n. 197 Positano - IV N.O.;

n. 196 Isola di Capri - I S.O.

PERIMETRAZIONE DELL’AREA INTERESSATA

Penisola sorrentina.

Partendo dal versante nord, l’area interessata alla coltivazione del «Limone di Sorrento» inizia ad est dello «Scoglio Tre Fratelli» (comune di Vico Equense), risale lungo il «Fosso Sperlonga» fino alla sua sorgente dove incrocia via Sperlonga.

Prosegue in tale via verso ovest (direzione cimitero), fino ad incrociare il sentiero che porta a Trino del Monte, di qui segue il crinale fino ad incrociare la curva di livello a quota +503. Seguendo la stessa verso est fino ad incrociare via Vecchi Faito, segue poi lungo la stessa mulattiera fino alla curva di livello a quota +526, prosegue poi su tale curva in direzione sud fino a raggiungere il «Rivolo Vergini». Scende lungo la valle di questo rivolo fino ad incrociare la «strada R. Bosco», km 5,78 segue detta strada verso monte fino alla curva «Tuoro», km 5,78 e scende diritto verso «Rivo dell’Arco»; proseguendo verso valle fino all’incrocio con via Antignano segue la stessa verso Monte fino al vallone Centinara.

Si prosegue con lo stesso verso monte fino all’incrocio con la mulattiera Moiano-Ticciano. Si segue detta mulattiera fino a raggiungere la «statale R. Bosco» in località Ticciano, si percorre tale strada fino a raggiungere la curva di livello a quota +277, segue la via Alberi fino alla intersezione tra il comune di Vico Equense e Meta e percorre la linea di confine verso sud fino a raggiungere via Lavinola. A valle del monte Vico Alvano costeggia le falde dello stesso fino a incrociare la mulattiera «Scaricatoio»; prosegue verso sud fino a incrociare la s.s. 163 Amalfitana, risale verso ovest fino a raggiungere i colli di S. Pietro. Prosegue lungo la provinciale Nastro Azzurro; all’incrocio si immette su via Pontecorco e all’imbocco seuge la linea di livello a quota +321 e degrada proseguendo verso sud fino a quota +250, su tale quota prosegue verso ovest (includendo a monte gli abitanti di via Pontecorco, via Lepantine e Colli di Fontanelle) fino a raggiungere quota +300 che si collega con la parte terminale di via Belvedere; risale tale strada fino ad incrociare la curva di livello a quota +400, proseguendo lungo la stessa in direzione sud-ovest sino ad incrociare il rivolo Rimaiulo. Lungo il corso del rivolo degrada fino a quota +250 s.l.m. Mantenendosi a tale quota in direzione ovest includendo a monte le località di Monticello, Torca, Nula, Spina, Campi e Tuoro fino al rivolo Acchiungo all’altezza di Capo d’Arco.

Dal rivo il limite superiore degrada fino a mare all’insenatura di Recommone per proseguire lungo la costa, sempre in direzione ovest, includendo l’intera Marina del Cantone, fino allo scoglio di Pila Nuova.

All’altezza dello scoglio si sale fino alla via comunale che conduce alla baia di Jeranto, lasciando ad est Villa Rosa. Si segue via Jeranto fino a Nerano all’innesto con la strada provinciale via A. Vespucci. Si costeggia il piede del costone nord-est del monte San Costanzo fino a Petrale andando a quota +200 a +325. Da Petrale si segue quota +325 fino all’incrocio tra via Campanella e via Mitigliano. Si segue via Campanella fino all’insenatura a sud della Torre di Fossa Papa per concludere a mare nel Golfo di Napoli - Mar Tirreno.

Isola di Capri.

Comprende l’intero territorio di Capri ed Anacapri sino alla quota di 500 m s.l.m.

Art. 4.

Il sistema di coltivazione deve essere quello tipico e tradizionalmente adottato nella zona.

Il sesti e le distanze di piantaggione ed i sistemi di potatura dei limoneti di cui al presente disciplinare sono in uso tradizionale della zona. La forma di allevamento è riconducibile ad un vaso libero, adattato ad un idoneo sistema di copertura. È facoltà degli organi tecnici regionali ammettere anche forme di allevamento diverse, nel rispetto comunque delle specifiche caratteristiche di qualità del prodotto descritte nel successivo art. 6.

La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali di legno, preferibilmente di castagno (di altezza non inferiore a m 3.00) o sotto ombreggiature di altre essenze vegetali, utlizzando stagionalmente coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e per garantire una scalarità di maturazione dei frutti.

La densità di impianto non dovrà essere superiore ad 850 piante per ettaro.

La raccolta va effettuata nel periodo che va del 1° febbraio al 31 ottobre, in funzione del conseguimento delle caratteristiche qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste del mercato in tale periodo. Tuttavia, in considerazione soprattutto dell’andamento climatico dell’annata, la regione Campania si riserva di modificare tali date con decreto del presidente della giunta regionale.

La raccolta dei frutti della pianta deve essere effettuata a mano; va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno.

Nei limoneti di cui sopra è ammessa la presenza di altre varietà nella misura massima del 15%.

La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 35 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).

I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari, come per legge.

Per il trasporto del prodotto fino ai centri di raccolta devono essere impiegati contenitori atti a non provocare danno ai frutti.

Art. 5.

Gli impianti indonei alla produzione dell’I.G.P. «Limone di Sorrento», sono iscritti nell’apposito albo, attivato, tenuto aggiornato dalla regione Campania, direttamente attraverso i propri uffici competenti per territorio o attraverso gli organismi di cui al precedente comma del presente articolo.

Gli organi tecnici sono tenuti a verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo di cui sopra.

Entro dieci giorni dalla data indicata di fine raccolta (31 ottobre) deve essere presentata, all’Organismo che detiene l’albo, la denuncia finale di produzione dell’anno.

Durante il periodo della raccolta, che inizia il 1° febbraio e termina il 31 ottobre come indicato all’art. 4, il predetto Organismo può rilasciare, su conformi denunce di produzioni, parziali ricevute di produzione.

Art. 6.

Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo o quando è destinato alla trasformazione, deve avere le seguenti caratteristiche:

forma di frutto: ellittica, simmetrica; lobo pedicellare lievemente prominente, con area basale media;

dimensioni: medie, medio-grosse, peso non inferiore ad 85 gr; i limoni con peso inferiore ad 85 gr ma in possesso delle altre caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati alla trasformazione;

peduncolo: di medio spessore e lunghezza;

attacco al peduncolo: forte;

umbone (apice): presente;

solco apicale: assente;

residuo stilare: assente;

colore della buccia: giallo citrino per una superficie superiore al 50%;

buccia (flavedo e albedo): di spessore medio;

flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;

asse carpellare: rotondo, medio e semipieno;

polpa: di colore giallo paglierino, con tessitura media;

succo: giallo paglierino, abbondante (resa non inferiore al 30%) e con elevata acidità (non inferiore a 3,5 gr/100 ml).

Art. 7.

L'immissione al consumo dell'I.G.P. «Limone di Sorrento» deve avvenire secondo le seguenti modalità.

Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 kg fino ad un massimo di 15 kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o con altro materiale riciclabile, consentito, in ogni caso, dalle normative comunitarie. Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:

«Limone di Sorrento» e «Indicazione geografica protetta» (o la sua sigla I.G.P.);

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

la quantità del prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme vigenti.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta. Il simbolo grafico è composto dall'immagine di tre limoni affogliati, di cui due piccoli messi in posizione leggermente laterale e uno grande. Quest'ultimo, all'interno, ha raffigurato il panorama della costiera sorrentina fino a Punta Scutolo. Il paesaggio è di colore verde Pantone 360 CV, le foglie sono di colore verde Pantone 362 CV, i due limoni piccoli ed il riquadro con la scritta «Limoni di Sorrento» sono di colore giallo Pantone process yellow, il mare è di colore azzurro Pantone 284 CV, la scritta «Limoni di Sorrento» è di colore nero.

I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone, possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti, il riferimento al nome geografico «Sorrento» a condizione che rispettino le seguenti condizioni:

1) i limoni utilizzati per la preparazione del prodotto siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare;

2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantità utilizzata della I.G.P. «Limone di Sorrento» e quantità di prodotto elaborato ottenuto;

3) l'elaborazione e/o la trasformazione dei limoni avvenga esclusivamente nell'intero territorio dei comuni individuati all'art. 3 del presente disciplinare;

4) venga dimostrato l'utilizzo della G.I.P. «Limone di Sorrento» mediante l'acquisizione e detenzione delle ricevute di acquisto dai produttori iscritti all'albo e successiva annotazione sui documenti ufficiali.

Il controllo del corretto utilizzo dell'I.G.P. «Limone di Sorrento» per i prodotti elaborati e o trasformati potrà essere delegato dell'organismo di controllo al consorzio di tutela e valorizzazione che ne faccia richiesta.

Alla Indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto o similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta.

Art. 8.

Chiunque produce, pone in vendita, utilizza per la trasformazione o comunque distribuisce per il consumo, con la I.G.P. «Limone di Sorrento», un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma di legge.

ALLEGATO

REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/1992 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP () IGP (x)

N. nazionale del fascicolo: 5/99

1. SERVIZIO COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 1-00187 Roma;

telefono: 06-4819968;

fax: 06-42013126.

2. ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE:

2.1. Nome: Solagri società cooperativa a responsabilità limitata.

2.1. Indirizzo: via A. Balsamo, 12 - 1-80065 Sant'Angelo (Napoli). Sede operativa: via S. Martino, 10 - 1-80065 Sant'Angelo (Napoli).

2.3. Composizione: centocinquanta soci produttori (Statuto n. 19318/A, registro 17 ottobre 1994).

3. TIPO DI PRODOTTO:

(Citrus Limon L. Burman) «Ovale di Sorrento» - sinonimo «Limone di Massa Lubrense o massese» - classe 1.6.

4. DESCRIZIONE DEL DISCIPLINARE:

(descrizione delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo n. 2).

4.1. Nome: Limone di Sorrento.

4.2. Descrizione: il Limone di Sorrento deve avere le seguenti carateristiche:

forma del frutto: ellittica, simmetrica: lobo pedicellare lievemente prominente con aria basale media;

dimensioni: medie, medio-grosse, peso non inferiore ad 85 grammi; i limoni con pesi inferiori ad 85 grammi ma in possesso delle altre caratteristiche di cui alla presente descrizione, possono essere destinati alla trasformazione;

peduncolo: di medio spessore e lunghezza;

attacco al peduncolo forte;

umbone (apice): presente;

solco apicale;

residuo stilare: assente;

colore della buccia: giallo citrino per una superficie superiore al 50%;

buccia (fiavedo e albedo): di spessore medio;

flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;

asse carpellare: rotondo, medio e semipieno;

polpa: di colore giallo paglierino, con tessitura media;

succo: giallo paglierino abbondante (resa non inferiore al 30%) e con elevada acidità (non inferiore a 3,5 grammi/100 ml).

4.3. Zona geografica: penisola sorrentina (comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massa Lubrense) e isola di Capri (comuni di Capri ed Anacapri).

4.4. Prova dell'origine: la coltivazione del limone nell'antichità è testimoniata dalle citazioni rinvenibili nelle opere di alcuni scrittori dell'età antica:

Teofrasto, di Efeso di Lesbo (372 a.C. - 287 a.C.) nelle sue opere: «Storia delle piante» e «Origine delle piante»;

Publio Virgilio Marone (70 a.C. - 19 a.C.) nel secondo libro delle Georgiche;

Plinio Seniore (nato il 23 e morto il 79 durante l'eruzione del Vesuvio) in Naturalis Historia.

La presenza del limone nella provincia di Napoli sin dall'antichità è testimoniata dalla rappresentazione di tale agrume in numerosi dipinti e mosaici rinvenuti negli scavi di Pompei ed Ercolano distrutti dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. La coltivazione del limone nell'agro napoletano nel periodo che va dal primo secolo a.C. al primo secolo d.C. è dimostrabile per molti aspetti:

la rappresentazione molto frequente di limoni nei mosaici e nei dipinti rinvenuti negli scavi che ne dimostra l'uso comune:

nelle opere rinvenute si può rilevare il poliformismo del limone che ha la caratteristica di fiorire più volte durante l'anno producendo frutti leggermente dissimili nella forma;

la sensazione di freschezza dei frutti rappresentati nei dipinti e nei mosaici ottenibile solo usando come modelli frutti appena raccolti e quindi coltivati sul posto.

La coltivazione del limone nella penisola sorrentina in tale periodo è facilmente ipotizzabile stante la breve distanza di Sorrento da Pompei (circa 30 km) e la presenza certa sul territorio di cospicui insediamenti romani coevi a quelli di Pompei ed Ercolano.

Il proseguimento nel tempo della coltivazione del limone nell'agro napoletano e a Sorrento in particolare è testimoniato da vari scritti: il Bertagnolli riferisce la presenza di agrumeti nel napoletano durante la dominazione Normanna (X secolo); Torquato Tasso (nato a Sorrento nel 1544) descrive nella Gerusalemme Liberata a proposito del meraviglioso giardino di Armida la caratteristica della fioritura ricorrente; Giovanni Pontano (1429-1503) e Giambattista Della Porta (1535-1615) descrivono l'abilità dei sorrentini nella coltivazione del limone. Nei periodi successivi numerosissime testimonianze (P. Bonaventura da Sorrento, Can. Iovino, Archivio dei Padri Gesuiti di Roma, documenti catastali e notarili e infine numerosissimi documenti che attestano le spedizioni di limoni in tutto il mondo a partire dall'800) dimostrano la prosecuzione della coltura fino ad oggi.

Metodo di ottenimento: il sistema di coltivazione deve essere quello tipico e tradizionalmente adottato nella zona. I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei limoneti di cui alla presente descrizione sono in uso tradizionale della zona. La forma di allevamento è riconducibile ad un vaso libero, adattato ad un sistema idoneo di copertura. È facoltà degli organi tecnici regionali ammettere anche forme di allevamento diverse, nel rispetto comunque delle specifiche caratteristiche di qualità del prodotto descritte al punto 4.2.

La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali di legno, preferibilmente di castagno (di altezza non inferiore a 3 m) o sotto ombreggiature di altre essenze vegetali, utilizzando stagionalmente coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e per garantire una scalarità di maturazione dei frutti.

La densità di impianto non dovrà essere superiore ad 850 piante per ettaro.

La raccolta va effettuata nel periodo compreso tra il 1º febbraio ed il 31 ottobre, poiché la pianta ha quattro fioriture, in funzione del conseguimento delle caratteristiche qualitative di cui al punto 4.2 e delle particolari richieste del mercato in tale periodo. Tuttavia, in considerazione soprattutto dell'andamento climatico dell'annata, la regione Campania si riserva di modificare tali date con decreto del presidente della giunta regionale.

La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano; va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno.

Nei limoneti di cui sopra è ammessa la presenza di varietà diverse dall'ovale di Sorrento nella misura massima del 15%.

La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 35 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata). I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari come per legge.

Per il trasporto del prodotto fino ai centri di raccolta devono essere impiegati contenitori atti a non provocare danni ai frutti.

I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone, possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti, il riferimento al nome geografico «Sorrento» a condizione che rispettino le seguenti condizioni:

1) i limoni utilizzati per la preparazione del prodotto siano esclusivamente quelli conformi alla presente;

2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantità utilizzata dalla I.G.P. «Limone di Sorrento» e quantità di prodotto elaborato ottenuto;

3) l'elaborazione e/o la trasformazione dei limoni avvenga esclusivamente nell'intero territorio dei comuni individuati all'art. 4.3 della presente;

4) venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. «Limone di Sorrento» mediante l'acquisizione e detenzione delle ricevute di acquisto dai produttori iscritti all'albo e successiva annotazione sui documenti ufficiali.

4.6. Legame: nonostante la presenza certa nella penisola sorrentina fin dall'antichità, la coltura degli agrumi e del limone in particolare ha profondamente influenzato il paesaggio della zona a partire dalla seconda metà del settecento quando andò in crisi la coltura del gelso, allora prevalente, a causa della concorrenza della importazione dei bozzoli dalla Cina e dal Giappone. La riconversione colturale di quel periodo (incoraggiata da sgravi fiscali) modificò profondamente il territorio. Nacquero i caratteristici terrazzamenti, si costruirono contrafforti e nuovi raccordi viari, si potenziarono gli acquedotti. L'esigenza di proteggere le piante dalle intemperie invernali portò alla diffusione su tutto il territorio della«pagliarella» (stuoia di paglia tenuta insieme da liste di legno di castagno) e all'esistenza della costruzione di alti pergolati con pali di castagno. Per questo motivo sulle colline circostanti la pianura sorrentina il bosco ceduo castagnale sostituì gli ontani fin ad allora coltura collinare dominante. Il paesaggio agrario assume così l'aspetto fortemente antropizzato, lo stesso che è giunto fino a noi e che ancora oggi è possibile osservare.

4.7. Struttura di controllo:

nome: IS.ME. CERT. (Istituto Mediterraneo per la certificazione dei prodotti e dei sistemi agroalimentari) presso Assessorato agricoltura regione Campania;

indirizzo: Centro direzionale di Napoli, Isola A6.

4.8. Etichettatura: l'immissione al consumo dell'I.G.P. «Limone di Sorrento» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 kg fino ad un massimo di 15 kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o con altro materiale riciclabile, consentito, in ogni caso, dalle normative comunitarie. Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte alle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:

«Limone di Sorrento» e «Indicazione geografica protetta» (o la sua sigla I.G.P.);

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

la quantità del prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità delle norme vigenti;

dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta. Il simbolo grafico è composto dall'immagine di tre limoni affogliati, di cui due piccoli messi in posizione leggermente laterale ed uno grande. Quest'ultimo, all'interno, ha raffigurato il panorama della costiera sorrentina fino a Punta Scutolo. Il paesaggio è di colore verde pantone 360 CV, le foglie sono di colore verde pantone 263 CV, i due limoni piccoli ed il riquadro con la scritta «Limone di Sorrento» sono di colore giallo pantone process yellow, il mare di colore azzurro pantone 284CV, la scritta «Limone di Sorrento» è di colore nero.

I prodotti elaborati derivanti dalla trasformazione del «Limone di Sorrento» possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti, il riferimento al nome geografico «Sorrento» nel rispetto delle condizioni di cui al punto 4.5.

4.9. Disposizioni finali: N.CE: IT/00098/99.06.03.

Data di ricevimento del fascicolo integrante: 1° dicembre 1999.

01A0371

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2000.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2001. (Deliberazione n. 233/2000).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 dicembre 2000,

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Viste:

la delibera 4 dicembre 1996, n. 03/96, con cui l'Autorità ha approvato il regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;

la delibera 30 maggio 1997, n. 59/97, con cui l'Autorità ha approvato modifiche del proprio regolamento di contabilità, assumendo come riferimento per l'esercizio fmanziario il periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno;

la delibera 23 dicembre 1997, n. 151/97, con cui l'Autorità ha modificato i termini di presentazione ed approvazione del bilancio di previsione e ha istituito al contempo un nuovo capitolo di spesa denominato «Fondo compensazione entrate», il quale viene alimentato annualmente con l'avanzo di amministrazione risultante dall'esercizio precedente;

la delibera 28 dicembre 1999, n. 203/99, con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2000;

Delibera:

Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2001 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas come risulta dal documento allegato alla presente delibera (Allegato *A*) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato al Presidente affinché il bilancio di previsione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2001 venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Milano, 20 dicembre 2000

Il presidente: RANCI

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2000	Variazione per l'esercizio 2001	Previsione esercizio 2001
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	10.300.300.617	963.699.383	**11.264.000.000**
I			**ENTRATE CORRENTI**			
	I		**Vendita di beni e servizi**	-	-	-
			Totale categoria I	-	-	-
	II		**Trasferimenti**			
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità	-	-	-
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di energia elettrica e gas	34.787.479.000	(1.094.258.000)	**33.693.221.000**
			Totale categoria II	34.787.479.000	(1.094.258.000)	**33.693.221.000**
	III		**Redditi patrimoniali**			
		102	Interessi attivi	1.150.000.000	50.000.000	**1.200.000.000**
			Totale categoria III	1.150.000.000	50.000.000	**1.200.000.000**
	IV		**Entrate diverse**			
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	100.000.000	(50.000.000)	**50.000.000**
			Totale categoria IV	100.000.000	(50.000.000)	**50.000.000**
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	36.037.479.000	(1.094.258.000)	**34.943.221.000**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2000	Variazione per l'esercizio 2001	Previsione esercizio 2001
			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	V		**Alienazione di beni patrimoniali**	-	-	-
			Totale categoria V	-		-
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	-		-
			Totale categoria VI	-		-
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-		-
			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI			
	VII		**Partite di giro e contabilità speciali**			
		105	Recupero anticipazioni al cassiere.	50.000.000	-	**50.000.000**
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenute di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	4.600.000.000	200.000.000	**4.800.000.000**
			Totale categoria VII	4.650.000.000	200.000.000	**4.850.000.000**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2000	Variazione per l'esercizio 2001	Previsione esercizio 2001
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	4.650.000.000	200.000.000	**4.850.000.000**
			TOTALE GENERALE	50.987.779.617	69.441.383	**51.057.221.000**

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
PER L'ESERCIZIO 1° GENNAIO 2001 - 31 DICEMBRE 2001

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2000	Variazione per l'esercizio 2001	Previsione esercizio 2001
I			**SPESE CORRENTI**			
	I		**Spese per funzionamento degli organi istituzionali**			
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.600.000.000	140.000.000	**1.740.000.000**
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	250.000.000	150.000.000	**400.000.000**
		112	Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri dell'Autorità	300.000.000	-	**300.000.000**
			Totale categoria I	2.150.000.000	290.000.000	**2.440.000.000**
	II		**Personale in attività di servizio**			
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	9.800.000.000	-	**9.800.000.000**
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	3.900.000.000	-	**3.900.000.000**
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	300.000.000	-	**300.000.000**
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	1.300.000.000	-	**1.300.000.000**
			Totale categoria II	15.300.000.000	-	**15.300.000.000**
	III		**Personale in quiescenza**			
		125	Accantonamento indennità di fine rapporto	750.000.000	50.000.000	**800.000.000**
		126	Accantonamento assegni integrativi pensioni	-	-	**-**
			Totale categoria III	750.000.000	50.000.000	**800.000.000**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2000	Variazione per l'esercizio 2001	Previsione esercizio 2001
	IV		**Acquisto di beni e servizi**			
		130	Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto).	800.000.000	-	**800.000.000**
		131	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi.	1.200.000.000	(400.000.000)	**800.000.000**
		132	Canoni di locazione.	2.300.000.000	-	**2.300.000.000**
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	550.000.000	(50.000.000)	**500.000.000**
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico.	300.000.000	-	**300.000.000**
		135	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	500.000.000	-	**500.000.000**
		136	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre amministrazioni.	150.000.000	-	**150.000.000**
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico.	300.000.000	-	**300.000.000**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2000	Variazione per l'esercizio 2001	Previsione esercizio 2001
		138	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.	700.000.000	-	**700.000.000**
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	550.000.000	50.000.000	**600.000.000**
		140	Spese casuali.	10.000.000	-	**10.000.000**
		141	Spese di rappresentanza.	200.000.000	(50.000.000)	**150.000.000**
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari.	450.000.000	-	**450.000.000**
		143	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	350.000.000	50.000.000	**400.000.000**
		144	Vigilanza locali.	600.000.000	(50.000.000)	**550.000.000**
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	200.000.000	-	**200.000.000**
		146	Premi di assicurazione diversi.	200.000.000	-	**200.000.000**
		147	Prestazioni di servizi resi da terzi.	2.100.000.000	-	**2.100.000.000**
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	50.000.000	-	**50.000.000**
		149	Spese bancarie	15.000.000	-	**15.000.000**
			Totale categoria IV	11.525.000.000	(450.000.000)	**11.075.000.000**
	V		**Trasferimenti**	-	-	**-**
			Totale categoria V	-	-	**-**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2000	Variazione per l'esercizio 2001	Previsione esercizio 2001
		138	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.	700.000.000	-	**700.000.000**
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	550.000.000	50.000.000	**600.000.000**
		140	Spese casuali.	10.000.000	-	**10.000.000**
		141	Spese di rappresentanza.	200.000.000	(50.000.000)	**150.000.000**
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari.	450.000.000	-	**450.000.000**
		143	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	350.000.000	50.000.000	**400.000.000**
		144	Vigilanza locali.	600.000.000	(50.000.000)	**550.000.000**
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	200.000.000	-	**200.000.000**
		146	Premi di assicurazione diversi.	200.000.000	-	**200.000.000**
		147	Prestazioni di servizi resi da terzi.	2.100.000.000	-	**2.100.000.000**
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	50.000.000	-	**50.000.000**
		149	Spese bancarie	15.000.000	-	**15.000.000**
			Totale categoria IV	11.525.000.000	(450.000.000)	**11.075.000.000**
	V		**Trasferimenti**	-	-	**-**
			Totale categoria V	-	-	**-**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2000	Variazione per l'esercizio 2001	Previsione esercizio 2001
	VI		**Somme non attribuibili**			
		160	Fondo di riserva	4.162.479.000	(234.258.000)	**3.928.221.000**
		161	Fondo compensazione entrate	10.300.300.617	963.699.383	**11.264.000.000**
			Totale categoria VI	14.462.779.617	729.441.383	**15.192.221.000**
			TOTALE SPESE CORRENTI	44.187.779.617	619.441.383	**44.807.221.000**
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**			
	VII		**Costituzione di fondi**			
		170	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	-	-	-
			Totale categoria VII	-	-	-
	VIII		**Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche**			
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale attrezzature tecnico scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	1.750.000.000	(750.000.000)	**1.000.000.000**
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca.	400.000.000	-	**400.000.000**
		182	Acquisto immobile sede dell'Autorità	-	-	-
			Totale categoria VIII	2.150.000.000	(750.000.000)	**1.400.000.000**
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.150.000.000	(750.000.000)	**1.400.000.000**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2000	Variazione per l'esercizio 2001	Previsione esercizio 2001
III			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**			
	IX		**Partite di giro e contabilità speciali**			
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.	50.000.000	-	**50.000.000**
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	4.600.000.000	200.000.000	**4.800.000.000**
			Totale categoria IX	4.650.000.000	200.000.000	**4.850.000.000**
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	4.650.000.000	200.000.000	**4.850.000.000**
			TOTALE GENERALE	50.987.779.617	69.441.383	**51.057.221.000**

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2001 - 31 DICEMBRE 2001

Quadro riassuntivo

Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2000	Variazione per l'esercizio 2001	**Previsione esercizio 2001**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	10.300.300.617	963.699.383	**11.264.000.000**
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
Categoria I - Vendita di beni e servizi	-	-	-
Categoria II - Trasferimenti	34.787.479.000	(1.094.258.000)	**33.693.221.000**
Categoria III - Redditi patrimoniali	1.150.000.000	50.000.000	**1.200.000.000**
Categoria IV - Entrate diverse	100.000.000	(50.000.000)	**50.000.000**
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	36.037.479.000	(1.094.258.000)	**34.943.221.000**
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	4.650.000.000	200.000.000	**4.850.000.000**
TOTALE ENTRATE	50.987.779.617	69.441.383	**51.057.221.000**

Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2000	Variazione per l'esercizio 2001	**Previsione esercizio 2001**
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituz.	2.150.000.000	290.000.000	**2.440.000.000**
Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	15.300.000.000	-	**15.300.000.000**
Categoria III - Spese per personale in quiescenza	750.000.000	50.000.000	**800.000.000**
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	11.525.000.000	(450.000.000)	**11.075.000.000**
Categoria V - Trasferimenti	-	-	-
Categoria Vi - Somme non attribuibili	14.462.779.617	729.441.383	**15.192.221.000**
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	44.187.779.617	619.441.383	**44.807.221.000**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.150.000.000	(750.000.000)	**1.400.000.000**
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	4.650.000.000	200.000.000	**4.850.000.000**
TOTALE SPESE	50.987.779.617	69.441.383	**51.057.221.000**

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2000

FONDO CASSA DISPONIBILE ALL'01/01/2000 (a)		**15.477.277.331**
- Incassi dall'01/01/2000 al 15/11/2000	38.598.480.143	
- Incassi presunti dal 15/11/2000 al 31/12/2000	1.100.000.000	
TOTALE INCASSI PRESUNTI AL 31/12/2000		**39.698.480.143**
- Pagamenti dall'01/01/2000 al 15/11/2000	19.676.821.112	
- Pagamenti presunti dal 15/11/2000 al 31/12/2000	5.200.000.000	
TOTALE PAGAMENTI PRESUNTI AL 31/12/2000		**(24.876.821.112)**
ACCANTONAMENTI PRESUNTI 2000 PER TFR		**(750.000.000)**
ACCANTONAMENTO 2000 FONDO COMPENSAZIONE ENTRATE		**(10.300.300.617)**
FONDO CASSA PRESUNTO E DISPONIBILE AL 31/12/2000		***19.248.635.745***
RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2000		**500.000.000**
RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2000		**(5.403.507.686)**
RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DA PRECEDENTI ESERCIZI		**-**
RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DA PRECEDENTI ESERCIZI		**(3.081.128.059)**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E DISPONIBILE AL 31/12/2000		**11.264.000.000**

(a) Il Fondo cassa disponibile è dato dal Fondo cassa al 31/12/99 (lire 37.160.471.591) meno il Fondo Trattamento Fine Rapporto (lire 940.889.939) e il Fondo compensazione entrate alla stessa data (lire 20.742.304.321)

01A0524

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 17 luglio 1997, concernente «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 1998;

Vista la nota ministeriale n. 1663 del 13 ottobre 1999, concernente la modifica alla tipologia nazionale della scuola di specializzazione in biochimica clinica;

Visto il decreto rettorale n. 987 del 18 maggio 2000, con il quale è stata istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma, la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo ateneo;

Decreta:

Lo statuto di questo ateneo, modificato ed integrato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

gli articoli 296, 297 e 298 dello statuto concernenti l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in biochimica clinica, sono sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 296. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma è istituita la scuola di specializzazione in biochimica clinica. La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici ed altri laureati specialisti nell'area della medicina di laboratorio della diagnostica biochimico-clinica e di biologia molecolare clinica (genetico-molecolare), fornendo qualificazione professionale specifica nei suddetti campi e competenze nell'organizzazione del laboratorio clinico e nelle sue integrazioni con la medicina clinica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio-biochimica clinica e biologia molecolare clinica.

Sono previsti due indirizzi:

a) diagnostico, aperto ai laureati in medicina e chirurgia;

b) analitico-tecnologico, aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie mediche o farmaceutiche, medicina veterinaria).

Il corso ha la durata di cinque anni.

La scuola ha sede amministrativa presso l'istituto di chimica biologica.

Art. 297. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è indicato nella tabella B.

Art. 298. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di otto per ogni anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi per l'intero corso di studi.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A) *Area propedeutica biochimica e biometria.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche, anche su testi e pubblicazioni in lingua inglese.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/10 biochimica, BIO/11 biologia molecolare, BIO/12 biochimica clinica e biologica molecolare clinica, L-LIN/12 lingua e traduzione-lingua inglese letteratura inglese (inglese scientifico), MED/01 statistica medica.

B) *Area biochimica e genetica molecolare.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/10 biochimica, BIO/11 biologia molecolare, BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, BIO/13 biologia applicata, BIO/18 genetica, MED/03 genetica medica.

C) *Area biochimica analitico strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/10 biochimica, BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, CHIM/01 chimica analitica CHIM/03 chimica generale ed inorganica, CHIM/06 chimica organica, CHIM/08 chimica farmaceutica.

D) *Area metodologie e tecnologie di laboratorio.*

Obiettivi: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/10 biochimica, BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, ING-INF/05 sistemi di elaborazione delle informazioni, ING-INF/06 bioingegneria elettronica ed informatica.

E) *Area diagnostica molecolare a livello genico.*

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/10 biochimica, BIO/11 biologia molecolare, BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, BIO/13 biologia applicata, MED/03 genetica medica, MED/43 medicina legale.

F) *Area biochimica clinica.*

Obiettivi: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti di farmacologia clinica e di enzimologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/10 biochimica, BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, BIO/14 farmacologia, MED/04 patologia generale, MED/05 patologia clinica, MED/08 anatomia patologica, MED/43 medicina legale, VET/02 fisiologia veterinaria.

G) *Area biochimica clinica speciale.*

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica e il monitoraggio di specifiche patologie nonché la loro prevenzione.

Settore scientifico-disciplinare: BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica.

H) *Area immunologia e microbiologia diagnostiche.*

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere i principali aspetti della diagnostica in campo immunopatologico, microbiologico e virologico; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto di medicina di laboratorio nel campo della medicina dei trapianti.

Settore scientifico-disciplinari: BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, MED/04 patologia generale, MED/05 patologia clinica, MED/07 microbiologia e microbiologia clinica.

I) *Area ematologica, immunoematologica, endocrinologia ed oncologia di laboratorio.*

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie del sangue, delle neoplasie e delle endocrinopatie anche con riguardo alla citopatologia e citodiagnostica.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, MED/05 patologia clinica, MED/06 oncologia medica, MED/08 anatomia patologica, MED/09 medicina interna, MED/13 endocrinologia, MED/15 malattie del sangue.

L) *Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico.*

Obiettivi: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria, nonché all'etica medica ed alla deontologia professionale.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, MED/42 igiene generale e applicata, SECS-P/07 economia aziendale, SECS-P/10 organizzazione aziendale.

M) *Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico).*

Obiettivi: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale, in maniera da essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinare integrata basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, MED/05 patologia clinica, MED/08 anatomia patologica, MED/09 medicina interna, MED/36 diagnostica per immagini e radioterapia.

N) *Area chimico-analitico-strumentale* (indirizzo diagnostico).

Obiettivi: lo specializzando dovrà acquisire le conoscenze fondamentali di chimico-fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/10 biochimica, BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, CHIM/01 chimica analitica, CHIM/02 chimica fisica, CHIM/03 chimica generale e inorganica, CHIM/08 chimica farmaceutica.

O) *Area propedeutica alla patologia umana* (indirizzo analitico-tecnologico).

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici delle patologie umane relative ad organi e sistemi dell'uomo.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/09 fisiologia, BIO/16 anatomia umana, BIO/17 istologia, MED/04 patologia generale, MED/08 anatomia patologica, MED/09 medicina interna.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESIONALIZZANTE

L'attività teorica e pratica obbligatoria per lo specializzando (per non meno di 5500 ore totali nei cinque anni di corso) è così ripartita:

partecipazione all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici (indirizzo diagnostico);

attività di ambulatorio (compresi i prelievi per l'indirizzo diagnostico);

frequenza nel settore di esami urgenti;

frequenza in laboratori di grande automazione;

frequenza in laboratori di ematologia di laboratorio, inclusa la citofluorimetria, nonché la lettura al microscopio di preparati di sangue periferico e midollo osseo;

frequenza in laboratori di microscopia e citologia clinica (indirizzo diagnostico), con la lettura per entrambi gli indirizzi di sedimenti urinari e l'esame delle feci compresa la ricerca di parassiti;

frequenza ai laboratori di proteinologia clinica;

frequenza in laboratori per la ricerca di recettori e marcatori tumorali;

frequenza in laboratori di ormonologia clinica;

frequenza in laboratori di biochimica clinica separativa (indirizzo analitico-tecnologico);

frequenza in laboratori di farmacologia clinica e tossicologia;

frequenza in laboratori di biochimica cellulare e colture cellulari;

frequenza in laboratori di biochimica, biologia molecolare, biochimica genetica applicate alla clinica;

frequenza in laboratori di microbiologia e virologia clinica;

frequenza in laboratori di grandi automazioni analitiche (gas-massa, NMR, etc. indirizzo analitico-tecnologico);

presentazione di almeno un seminario annuale su argomenti di medicina di laboratorio;

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitica di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Il consiglio della scuola stabilisce l'ammontare delle ore di frequenza nei vari laboratori e settori sopra indicati per ciascun discente appartenente ai due indirizzi.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 18 dicembre 2000

p. *Il rettore:* SCARAVELLI

01A0476

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 11 gennaio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare gli articoli 9 e 11;

Visto il decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo del senato accademico integrato, ai sensi e per gli effetti del comma 2, art. 16 della legge 168/1989, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria e successive modificazioni;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto il verbale del 7 marzo 2000, con il quale il senato accademico integrato, ai sensi dell'art. 7.4 dello statuto d'autonomia di questa Università, ha proposto la modifica dell'art. 2.11 relativo al nucleo di valutazione;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2000, con il quale sono stati formulati rilievi di legittimità sulla proposta di modifica dello statuto d'autonomia di questa Università;

Visto il verbale dell'11 ottobre 2000, con il quale il senato accademico integrato ha recepito i rilievi formulati dal ministero;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 3290 del 5 dicembre 2000, con la quale è stata approvata la proposta di modifica dell'art. 2.11 - Nucleo di valutazione;

Decreta:

Lo statuto d'autonomia dell'Università della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è così modificato:

Art. 2.11

Il nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è un organo tecnico interno all'università di natura collegiale e carattere paritetico, il quale, anche attraverso analisi comparative dei costi e dei rendimenti verifica:

a) l'efficienza, l'economicità, il corretto utilizzo delle pubbliche risorse, il buon andamento dell'efficacia dell'azione gestionale svolta dalle sue strutture amministrative dell'ateneo;

b) l'efficienza, l'efficacia e la congruità della didattica in esso impartita rispetto alle finalità culturali e professionali corrispondenti ai diversi livelli e titoli di studio, nonché la qualità e la quantità degli interventi di sostegno al diritto allo studio posti in essere nell'università;

c) la qualità e il grado di produttività delle ricerche scientifiche svolte in essa o da essa promosse.

Nell'esercitare tali competenze il nucleo di valutazione di ateneo si colloca in posizione di raccordo tra gli organi di vertice e gli apparati di gestione dell'università. Dal punto di vista funzionale la sua attività ha carattere di accertamento direzionale e si inserisce tra la pianificazione strategica e l'esame dei risultati.

2. Il nucleo di valutazione d'ateneo è nominato dal rettore ed è composto da n. 6 membri di comprovata qualificazione ed esperienza nel settore della valutazione;

a) un membro è designato dal rettore;

b) i membri restanti sono designati dal senato accademico che indica, tra gli altri, uno di essi in una terna proposta dal consiglio degli studenti dell'Università della Calabria composta da esterni all'ateneo ed esperti nel campo della valutazione.

3. Non può essere nominato membro del nucleo di valutazione d'Ateneo chi abbia riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbia in corso procedimenti penali per questi crimini.

L'appartenenza al nucleo di valutazione d'ateneo non si concilia con l'appartenenza a nessuno degli organi centrali di governo dell'Università della Calabria di cui all'art. 2, comma 1 dello Statuto, né è compatibile con le funzioni di prorettore, di direttore amministrativo, di membro del comitato di coordinamento e programmazione, della commissione per l'ammissione, l'iscrizione, l'informazione e il sostegno degli studenti, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti in essa esercitate.

Non possono, inoltre, far parte del nucleo di valutazione d'ateneo i docenti dell'Università della Calabria che in essa ricoprano cariche connesse con l'organizzazione della didattica, quale quella di presidente o di presidente vicario del consiglio di corso di laurea o di diploma, o di membro della commissione didattica d'ateneo.

I membri del nucleo di valutazione d'Ateneo di cui al comma 2, lettera *b)* del presente articolo non possono essere dipendenti dell'Università della Calabria, né, per tutta la durata del mandato, stipulare contratti d'insegnamento in essa, né avere a nessun titolo rapporti di collaborazione scientifica o di gestione nell'ambito di comuni iniziative ed attività, o consulenza con alcun organismo o struttura dell'Università stessa o appartenere a istituzioni, organismi e imprese ad essa consociati.

4. Le delibere del nucleo di valutazione sono assunte all'unanimità o a maggioranza. A parità di voti, prevale quello del presidente.

5. Il nucleo di valutazione di ateneo resta in carica per un triennio dalla nomina pettorale. I suoi membri non possono essere nominati più di due volte consecutive.

6. Il membro del nucleo di valutazione d'ateneo che perda la qualifica per la quale è stato nominato o che nel corso del mandato riporti condanne penali per i reati di cui al comma 3 del presente articolo, o sia indagato per i medesimi crimini, o che incorra in uno degli altri casi di incompatibilità previsti dal predetto comma, decade immediatamente dall'appartenenza all'organo.

Nel caso di dimissioni, di decesso o di sopraggiunta incompatibilità ai sensi del precedente capoverso da parte dei membri del nucleo di valutazione d'ateneo, il rettore procede a nuova nomina se trattasi di membro dell'organismo di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo o, se trattasi di membro di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, informa immediatamente il senato accademico il quale procede a nuova designazione entro quindici giorni dalla notifica rettorale.

Nelle more il nucleo di valutazione d'Ateneo non interrompe il suo funzionamento.

Il membro subentrante resta in carica per il tempo restante del mandato del membro al quale subentra e può essere nominato consecutivamente soltanto per il triennio successivo.

7. Entro quindici giorni dalla nomina, il nucleo di valutazione d'Ateneo si riunisce, su convocazione del rettore, per eleggere il presidente e il segretario.

Il Presidente è eletto a maggioranza qualificata tra tutti i componenti dell'organismo se il membro di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo è esterno all'Università della Calabria, in caso contrario è eletto a maggioranza qualificata tra i membri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

Il segretario è eletto a maggioranza tra tutti i componenti dell'organismo se il membro di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo è esterno all'Università della Calabria. In caso contrario è eletto a maggioranza tra i membri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

Il Presidente e il segretario restano in carica per l'intero triennio e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni, di decesso o d'impedimento permanente del presidente o del segretario a svolgere le loro funzioni, il nucleo di valutazione d'ateneo procede a nuova elezione.

Il Presidente e il segretario ai quali almeno tre membri del nucleo di valutazione d'ateneo abbiano formalmente espresso fiducia, debbono dimettersi e l'organo procede a nuova elezione.

Il Presidente e il segretario a qualunque titolo subentranti restano in carica per il tempo restante del mandato di coloro ai quali subentrano.

8. Il Presidente del nucleo di valutazione d'ateneo nomina tra gli altri membri di cui al comma 2, lettera *b)* del presente articolo un vice-presidente, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporaneo impedimento o di assenza,

Il vice-presidente è nominato tra tutti gli altri componenti se il membro di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo è esterno all'Università della Calabria o, in caso contrario tra i componenti di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

9. Entro quattro mesi dall'entrata in carica, il nucleo di valutazione d'ateneo redige a maggioranza qualificata il regolamento interno dell'organo e lo invia al rettore che entro trenta giorni, esaminatane la formale conformità al dettato dell'art. 1 della legge 10 ottobre 1999, n. 370 e al presente articolo dello statuto, lo promulga con apposito decreto o lo rinvia al nucleo.

Il rettore invia il promulgato regolamento interno del nucleo di valutazione d'ateneo al Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica e lo notifica a tutti gli organi dell'Università di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2.1.

Il regolamento interno del nucleo di valutazione d'ateneo può essere modificato su proposta di almeno due membri dell'organo.

Le modifiche sono approvate a maggioranza qualificata dei componenti l'organo e sono inviate al rettore che entro trenta giorni le promulga o le rinvia al nucleo.

10. Il nucleo di valutazione d'ateneo ha accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni inerenti agli ambiti in cui esercita le funzioni di verifica, e le strutture amministrative, didattiche e scientifiche dell'Università cui ne faccia richiesta hanno l'obbligo di predisporli tempestivamente.

11. Gli atti dei nuclei di valutazione d'ateneo sono pubblici e gli organi accademici ne assicurano la diffusione.

12. La mancata trasmissione al Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica da parte del nucleo di valutazione della relazione, dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 1, comma 2 e dall'art. 2, comma 1, lettera *c)* della legge 19 ottobre 1999, n. 370, comporta *eo ipso* il decadimento dell'organo, nei confronti dei cui membri, singolarmente e in solido, il rettore dell'Università della Calabria può adire le vie legali per il risarcimento del danno subito dall'ateneo.

13. Il consiglio di amministrazione stabilisce annualmente una indennità di funzione per i componenti del nucleo di valutazione d'ateneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'ateneo.

Arcavacata, 11 gennaio 2001

Il rettore: LATORRE

01A0477

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 8 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG, del 10 ottobre 1997, con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, pmvvedendo alla pubblicazione del medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 148 del 4 gennaio 2001 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Cosenza ha comunicato la chiusura dell'ufficio nella giornata del 29 dicembre 2000, a causa della disinfezione effettuata dalla A.S.L. N. 4 di Cosenza;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza, nella giornata del 29 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 8 gennaio 2001

Il direttore regionale: SACCONE

01A0635

DECRETO 12 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari di Palestrina.

IL DIRETTORE REGIONALE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 19 dicembre 2000, n. 2000/257834, con il quale è stata disposta l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Palestrina in data 28 dicembre 2000;

Vista la nota prot. n. 78158/2000 del 20 dicembre della direzione regionale delle entrate, con la quale è stata autorizzata la chiusura al pubblico degli uffici del registro, imposte dirette, ufficio IVA competente per Palestrina, direzione regionale delle entrate sezione

staccata di Roma competente per Palestrina, per i giorni 21,22,23 e 27 dicembre 2000 al fine di permettere il completamento del trasferimento nei nuovi locali;

Considerato che l'ufficio delle entrate di Palestrina è stato attivato il 28 dicembre 2000;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Palestrina, ufficio dell'imposte dirette di Palestrina, ufficio IVA competente per Palestrina, direzione regionale delle entrate sezione staccata di Roma competente per Palestrina per i giorni 21, 22, 23 e 27 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2001

Il direttore regionale: DI IORIO

01A0755

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 10 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Cosenza (ora ufficio provinciale del territorio di Cosenza).

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA
DI NAPOLI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari.

Vista la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Servizio 1° - Divisione 2ª - prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota del 29 dicembre 2000, n. 1803, dell'ufficio del direttore generale del Dipartimento del territorio che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2001 che la denominazione «Agenzia del territorio» sostituisce la precedente «Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio»;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Cosenza (ora ufficio provinciale del territorio di Cosenza), n. 240291 del 1° dicembre 2000, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione in tutti i locali (sede centrale e sede staccata), che ha determinato l'interruzione del servizio per causa di forza maggiore nel giorno 22 dicembre 2000 dalle ore 12,30 alle ore 14 e nel giorno 23 dicembre 2000 dalle ore 8 alle ore 14.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e della legge 18 febbraio 1999, n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio, è accertato come segue:

giorno 22 dicembre 2000, dalle ore 12,30 alle ore 14;

giorno 23 dicembre 2000, dalle ore 8 alle ore 14.

Regione Calabria: ufficio del territorio di Cosenza (ora ufficio provinciale del territorio di Cosenza).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 gennaio 2001

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

01A0764

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999

ELENCO COMUNI CHE HANNO DELIBERATO L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 1999 ENTRO IL 31 MARZO 1999 (PERVENUTE NELL'ANNO 2000) E NON PUBBLICATE NEI SUPPLEMENTI ORDINARI N.184 G.U. N.246 DEL 19 OTTOBRE 1999 - N.224 G.U. N.298 DEL 21 DICEMBRE 1999 E N. 42 G.U. N.58 DEL 10 MARZO 2000

CODICE COMUNE	NOMINATIVO COMUNE	PROVINCIA	LIQUOTA	NUMERO DELIBERA	GIORNO	MESE	ANNO
A120	ALANNO	PE	0,2	5	26	marzo	1999
A234	ALTILIA	CS	0,2	51	21	dicembre	1998
A259	AMBIVERE	BG	0,2	25	7	marzo	1999
A477	ASSOLO	OR	0,2	6	29	dicembre	1998
A664	BARIANO	BG	0,1	4	26	febbraio	1999
A904	BLESSEGNO	CO	0,2	5	12	marzo	1999
A962	BONATE SOTTO	BG	0,2	77	21	dicembre	1998
B131	BREGANO	VA	0,2	6	21	marzo	1999
B144	BRENNA	CO	0,2	39	29	ottobre	1998
B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	0,2	19	26	marzo	1999
B417	CALLABIANA	BI	0,2	4	24	marzo	1999
B456	CAMAIRAGO	LO	0,2	9	1	marzo	1999
B619	CANOSA DI PUGLIA	BA	0,2	25	29	marzo	1999
B801	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	0,2	16	23	marzo	1999
B813	CARPANZANO	CS	0,2	8	9	marzo	1999
B809	CAROVIGNO	BR	0,2	28	25	marzo	1999
C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	0,2	1	25	marzo	1999
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	0,2	39	23	dicembre	1998
C051	CASTELL'UMBERTO	ME	0,2	5	25	febbraio	1999
C417	CEDEGOLO	BS	0,2	9	12	marzo	1999
C630	CHIES D'ALPAGO	BL	0,2	4	30	gennaio	1999
C708	CINISI	PA	0,2	26	26	marzo	1999
D026	CORNIGLIO	PR	0,2	13	5	marzo	1999
D110	COSTA DI MEZZATE	BG	0,2	4	29	gennaio	1999
D117	COSTA VOLPINO	BG	0,15	133	9	marzo	1999
D171	CRISPIANO	TA	0,2	24	15	marzo	1999
D257	DAVOLI	CZ	0,2	41	20	marzo	1999
D315	DOGLIOLA	CH	0,2	58	30	dicembre	1998
D738	FOSSACESIA	CH	0,1	15	23	marzo	1999
D932	GASPERINA	CZ	0,2	34	11	marzo	1999
E013	GIARDINELLO	PA	0,2	15	13	marzo	1999
E053	GIUGGIANELLO	LE	0,2	69	23	dicembre	1998
E055	GIULIANA	PA	0,2	8	30	gennaio	1999
E079	GOLASECCA	VA	0,2	9	24	febbraio	1999
E483	LAURIA	PZ	0,2	15	25	marzo	1999
E485	LAURINO	SA	0,2	6	26	marzo	1999
E779	MACCHIAGODENA	IS	0,2	2	19	marzo	1999
E794	MADONE	BG	0,1	22	26	marzo	1999
E976	MARSICONUOVO	PZ	0,2	18	18	marzo	1999
E277	MOJO ALCANTARA	ME	0,2	4	2	marzo	1999
F506	MONTEFORTE IRPINO	AV	0,2	21	26	marzo	1999
F531	MONTEIASI	TA	0,2	6	27	marzo	1999
F561	MONTE MARENZO	LC	0,2	13	8	marzo	1999
F607	MONTEROSSO CALABRO	VV	0,2	9	24	marzo	1999

CODICE COMUNE	NOMINATIVO COMUNE	PROVINCIA	LIQUOTA	NUMERO DELIBERA	GIORNO	MESE	ANNO
F720	MORENGO	BG	0,1	13	4	marzo	1999
F783	MOTTA VISCONTI	MI	0,2	20	15	marzo	1999
F918	NOGARA	VR	0,2	13	25	febbraio	1999
F982	NURALLAO	NU	0,2	11	30	marzo	1999
G036	OLIVERI	ME	0,2	15	23	marzo	1999
G156	OSILO	SS	0,2	5	25	gennaio	1999
G233	PAGAZZANO	BG	0,1	8	1	marzo	1999
G323	PAPOZZE	RO	0,2	47	17	dicembre	1998
G347	PARTANNA	TP	0,2	205	22	dicembre	1998
G493	PESCOCOSTANZO	AQ	0,2	2	25	marzo	1999
G521	PETTINENGO	BI	0,2	46	28	ottobre	1998
G749	POFI	FR	0,2	11	26	marzo	1999
H036	PREMOLO	BG	0,2	2	26	febbraio	1999
H048	PRESSANA	VR	0,2	14	9	febbraio	1999
H091	PUMENENGO	BG	0,2	4	8	marzo	1999
H443	ROCCASECCA	FR	0,2	19	30	marzo	1999
H446	ROCCA SINIBALDA	RI	0,1	74	22	dicembre	1998
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	0,2	16	5	marzo	1999
I148	SAN SALVO	CH	0,2	C.P. 100	30	dicembre	1998
I910	SPINETE	CB	0,1	32	31	ottobre	1998
L042	TAORMINA	ME	0,2	66	30	ottobre	1998
L111	TERMENO	BZ	0,2	4	21	gennaio	1999
L181	TITO	PZ	0,2	3	23	marzo	1999
L276	TORRE PALLAVICINA	BG	0,1	7	25	marzo	1999
L408	TREZZANO ROSA	MI	0,2	7	27	marzo	1999
L475	TURRIVALIGNANI	PE	0,2	5	27	marzo	1999
L579	VALGOGLIO	BG	0,1	253	11	dicembre	1998
L715	VELESO	CO	0,2	3	26	febbraio	1999
L765	VERGIATE	VA	0,2	2	1	febbraio	1999
L894	VIGOLO	BG	0,2	2	23	marzo	1999
L790	VILLAMIROGLIO	AL	0,2	6	27	marzo	1999
M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	0,2	5	28	febbraio	1999
M163	ZENSON DI PIAVE	TV	0,2	5	25	marzo	1999

ELENCO COMUNI CHE HANNO DELIBERATO L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 1999 DOPO IL 31 MARZO 1999 CON LA QUALE AI SENSI DELL'ART.28, COMMA 6, DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N.342, (PUBBLICATA SULLA G.U. N.276 DEL 25 NOVEMBRE 2000, S.O. N.194/L) Ha disposto che, per l'anno 1999, restano valide le deliberazioni di variazione dell'aliquota di compartecipazione adottate dai Comuni successivamente al termine previsto dalla normativa vigente e comunque con un ritardo non superiore a trenta giorni.

CODICE COMUNE	NOMINATIVO COMUNE	PROVINCIA	LIQUOTA	NUMERO DELIBERA	GIORNO	MESE	ANNO
B808	CAROSINO	TA	0,2	6	6	aprile	1999
C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	0,2	9	20	aprile	1999
D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	0,2	10	2	aprile	1999
D567	FICARAZZI	PA	0,2	15	8	aprile	1999
M274	GOLFO ARANCI	SS	0,2	16	19	aprile	1999
E859	MALITO	CS	0,2	5	10	aprile	1999
F996	OCRE	AQ	0,2	5	1	aprile	1999
H686	SALENTO	SA	0,2	9	16	aprile	1999
I455	SASSINORO	BN	0,1	10	13	aprile	1999
I656	SERRATA	RC	0,2	16	12	aprile	1999
I981	STRONCONE	TR	0,2	10	8	aprile	1999
L086	TELESE TERME	BN	0,2	10	2	aprile	1999
L113	TERMOLI	CB	0,2	14	16	aprile	1999
L263	TORRE DE' PASSERI	PE	0,2	6	19	aprile	1999
L525	VACONE	RI	0,1	13	10	aprile	1999
L917	VILLA BISCOSSI	PV	0,2	5	1	aprile	1999
M203	ZUNGOLI	AV	0,2	19	9	aprile	1999

01A0853

Comunicato di rettifica concernente l'elenco dei comuni che hanno deliberato la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario n. 184 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1999).

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella pagina 6 eliminare il rigo sotto indicato relativo ai comuni che hanno adottato la misura dello ***0,1 punti percentuali:***

LOAZZOLO	1	29 marzo 1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella pagina 6 inserire il rigo sotto indicato dopo il comune di INCISA SCAPACCINO relativo ai comuni che hanno adottato la misura dello ***0,2 punti percentuli:***

LOAZZOLO	1	29 marzo 1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella pagina 29 eliminare il rigo sotto indicato relativo ai comuni che hanno adottato la misura dello ***0,2 punti percentuali:***

FONTEVIVO	84	29 ottobre 1998

Comunicato di rettifica concernente l'elenco dei comuni che hanno deliberato la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 21 dicembre 1999).

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella pagina 28 eliminare il rigo sottoindicato relativo ai comuni che hanno adottato la misura dello ***0,2 punti percentuali:***

BESSUDE	4	25 marzo 1999

01A0855

Comunicato di rettifica concernente l'elenco dei comuni che hanno deliberato la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario n. 202 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 2000).

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 6 il rigo sotto indicato:***

A194	ALI'	ME	0,2	58	28	dicembre	1999

LEGGASI

A194	ALI'	ME	0,4	58	28	dicembre	1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 6 eliminare il rigo sotto indicato:***

A202	ALIMENA	PA	0,4	25	26	marzo	1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 7 il rigo sotto indicato:***

A394	ARGENTERA	CN	0,4	3	25	febbraio	2000

LEGGASI

A394	ARGENTERA	CN	0,2	3	25	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 8 il rigo sotto indicato:***

A489	ATRIPALDA	AV	0,2	18	25	febbraio	2000

LEGGASI

A489	ATRIPALDA	AV	0,4	18	25	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 9 il rigo sotto indicato:***

A590	BALDISSERO TORINESE	TO	0,2	5	28	febbraio	2000

LEGGASI

A591	BALDISSERO TORINESE	TO	0,2	5	28	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 9 il rigo sotto indicato:***

A698	BASICO'	ME	0,1	12	17	febbraio	2000

LEGGASI

A698	BASICO'	ME	0,3	12	17	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 9 il rigo sotto indicato:***

A731	BEDONIA	PR	0,2	3	16	gennaio	2000

LEGGASI

A731	BEDONIA	PR	0,4	3	16	gennaio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 10 il rigo sotto indicato:***

A850	BIBIANO	RE	0,2	20	16	febbraio	2000

LEGGASI

A850	BIBBIANO	RE	0,2	20	16	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 10 il rigo sotto indicato:***

A876	BIOGLIO	BI	0,2	51	21	dicembre	1999

LEGGASI

A876	BIOGLIO	BI	0,4	51	21	dicembre	1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 10 il rigo sotto indicato:***

A887	BISIGNANO	CS	0,2	27	28	febbraio	2000

LEGGASI

A887	BISIGNANO	CS	0,4	27	28	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 12 il rigo sotto indicato:***

B347	CADREZZATE	VA	0,3	5	3	febbraio	2000

LEGGASI

B347	CADREZZATE	VA	0,4	5	3	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 14 il rigo sotto indicato:***

B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	0,2	74	23	dicembre	1999

LEGGASI

B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	0,4	74	23	dicembre	1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 14 il rigo sotto indicato:***

B691	CAPRAROLA	VT	0,2	64	30	novembre	1999

LEGGASI

B691	CAPRAROLA	VT	0,4	64	30	novembre	1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 16 il rigo sotto indicato:***

B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	0,3	32	29	ottobre	1998

LEGGASI

B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	0,35	32	29	ottobre	1998

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 16 il rigo sotto indicato:***

C052	CASTANO PRIMO	MI	0,4	294	18	dicembre	1999

LEGGASI

C052	CASTANO PRIMO	MI	0,4	294	18	dicembre	1998

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 17 il rigo sotto indicato:***

C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	0,2	25	30	novembre	1999

LEGGASI

C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	0,4	25	30	novembre	1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 21 il rigo sotto indicato:***

C957	CONEGLIANO	TV	0,2	60	23	febbraio	2000

LEGGASI

C957	CONEGLIANO	TV	0,4	60	23	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 24 il rigo sotto indicato:***

D650	FOIANO DI VALFORTORE	BN	0,2	17	16	febbraio	2000

LEGGASI

D650	FOIANO DI VALFORTORE	BN	0,4	17	16	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 26 il rigo sotto indicato:***

D810	FROSINONE	FR	0,2	17	29	febbraio	2000

LEGGASI

D810	FROSINONE	FR	0,4	17	29	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 27 il rigo sotto indicato:***

E052	GISSI	CH	0,2	27	2	febbraio	2000

LEGGASI

E052	GISSI	CH	0,4	27	2	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 30 il rigo sotto indicato:***

E472	LATINA	LT	0,2	19	27	marzo	2000

LEGGASI

E472	LATINA	LT	0,4	19	27	marzo	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 32 il rigo sotto indicato:***

E873	MAMMOLA	RC	0,2	34	25	febbraio	2000

LEGGASI

E873	MAMMOLA	RC	0,4	34	25	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 32 il rigo sotto indicato:***

E882	MANDURIA	TA	0,2	18	31	marzo	2000

LEGGASI

E882	MANDURIA	TA	0,4	18	31	marzo	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 35 il rigo sotto indicato:***

F524	MONTE GRIMANO	PU	0,2	9	29	febbraio	2000

LEGGASI

F524	MONTE GRIMANO	PU	0,4	9	29	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 35 il rigo sotto indicato:***

F616	MONTE SAN BIAGIO	LT	0,2	7	30	marzo	2000

LEGGASI

F616	MONTE SAN BIAGIO	LT	0,4	7	30	marzo	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 37 il rigo sotto indicato:***

F693	MONTORO INFERIORE	AV	0,4	7	16	marzo	1999

LEGGASI

F693	MONTORO INFERIORE	AV	0,2	7	16	marzo	1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 37 il rigo sotto indicato:***

F772	MOTTA CAMASTRA	ME	0,2	5	28	febbraio	2000

LEGGASI

F772	MOTTA CAMASTRA	ME	0,4	5	28	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 38 il rigo sotto indicato:***

F783	MOTTA VISCONTI	MI	0,2	36	28	febbraio	2000

LEGGASI

F783	MOTTA VISCONTI	MI	0,4	36	28	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 39 il rigo sotto indicato:***

F994	OCCHIOBELLO	RO	0,2	20	28	febbraio	2000

LEGGASI

F994	OCCHIOBELLO	RO	0,4	20	28	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 42 il rigo sotto indicato:***

G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	0,15	70	30	dicembre	1999

LEGGASI

G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	0,35	70	30	dicembre	1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 46 il rigo sotto indicato:***

G942	POTENZA	PZ	0,2	40	24	febbraio	2000

LEGGASI

G942	POTENZA	PZ	0,3	40	24	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 45 il rigo sotto indicato:***

H008	PRATOVECCHIO	AR	0,4	20	29	febbraio	2000

LEGGASI

H008	PRATOVECCHIO	AR	0,2	20	29	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 49 il rigo sotto indicato:***

H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	0,2	33	2	marzo	2000

LEGGASI

H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	0,4	33	2	marzo	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 51 il rigo sotto indicato:***

I151	S. SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	0,3	46	30	ottobre	1998

LEGGASI

I151	S.SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	0,2	46	30	ottobre	1998

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 52 il rigo sotto indicato:***

I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	0,2	3	29	febbraio	2000

LEGGASI

I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	0,3	3	29	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 56 il rigo sotto indicato:***

I698	STRADELLA	PV	0,2	7	29	febbraio	2000

LEGGASI

I968	STRADELLA	PV	0,2	7	29	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 57 il rigo sotto indicato:***

L108	TERMENO	BZ	0,2	76	29	dicembre	1999

LEGGASI

L111	TERMENO	BZ	0,2	76	29	dicembre	1999

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 59 il rigo sotto indicato:***

L294	TORRICELLA	TA	0,2	15	29	febbraio	2000

LEGGASI

L294	TORRICELLA	TA	0,4	15	29	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 62 il rigo sotto indicato:***

L842	VICO DEL GARGANO	FG	0,2	14	30	marzo	2000

LEGGASI

L842	VICO DEL GARGANO	FG	0,4	14	30	marzo	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 63 il rigo sotto indicato:***

M132	VOLTURINO	FG	0,1	5	28	febbraio	2000

LEGGASI

M132	VOLTURINO	FG	0,2	5	28	febbraio	2000

* Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata Gazzetta Ufficiale nella ***pagina 63 il rigo sotto indicato:***

M178	ZIMELLA	VR	0,3	79	21	dicembre	1998

LEGGASI

M178	ZIMELLA	VR	0,4	79	21	dicembre	1998

01A0854

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Rinvio della ripubblicazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388, corredata delle relative note, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).».

Si comunica che, per esigenze tecniche, la ripubblicazione, già prevista in data odierna, del testo della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», corredato delle relative «note», sarà effettuata in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 22 febbraio 2001.

01A0960

Rinvio della ripubblicazione della legge 23 dicembre 2000, n. 389, corredata delle relative note, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003».

Si comunica che, per esigenze tecniche, la ripubblicazione, già prevista in data odierna, del testo della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003», corredato delle relative «note», sarà effettuata in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 22 febbraio 2001.

01A0961

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 gennaio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9228
Yen giapponese	107,69
Corona danese	7,4619
Lira Sterlina	0,63150
Corona svedese	8,9068
Franco svizzero	1,5278
Corona islandese	79,48
Corona norvegese	8,2100
Lev bulgaro	1,9550
Lira cipriota	0,57837
Corona ceca	34,798
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,12
Litas lituano	3,6920
Lat lettone	0,5718
Lira maltese	0,4076
Zloty polacco	3,8131
Leu romeno	24237
Tallero sloveno	214,8674
Corona slovacca	43,633
Lira turca	626100
Dollaro australiano	1,7043
Dollaro canadese	1,3878
Dollaro di Hong Kong	7,1974
Dollaro neozelandese	2,1211
Dollaro di Singapore	1,6115
Won sudcoreano	1181,32
Rand sudafricano	7,2993

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A0987

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitar»

Con decreto n. 800.5/R.M.182/D5 del 15 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Calcitar 160 U.MRC 5 fl liof + 5 fl solv.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A0809

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Moxal»

Con decreto n. 800.5/R.M.182/D4 del 15 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Moxal:

12 capsule 500 mg, A.I.C. n. 023052032;

sciroppo 100 ml 2,5%, A.I.C. n. 023052069;

gocce orali 10%, A.I.C. n. 023052071.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A0810

COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Granarolo dell'Emilia (provincia di Bologna) ha adottato il 22 dicembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000.

(Omissis).

1) Di determinare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

unità immobiliari affittate con contratto ad uso abitativo (ex art. 2, comma 3, legge n. 431/1998): 3 per mille;

unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 4,3 per mille;

unità immobiliari (civile abitazione) non locate: 9 per mille;

altre unità immobiliari: 7 per mille;

detrazione d'imposta per abitazione principale: L. 200.000.

01A0811

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2000: «Determinazione, per l'anno scolastico 2000-2001, del contingente di personale direttivo della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato.». (Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sia nel sommario, che alla pag. 15, prima colonna, dove è scritto: «Determinazione, per l'anno scolastico 2000-2001, del contingente di personale *direttivo* della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato.», leggasi: «Determinazione, per l'anno scolastico 2000-2001, del contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato.».

01A0852

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651023/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.